

ITINERARI DI RICERCA

Diritti nazionali e violazioni extraterritoriali dei diritti umani sul lavoro

Take Due Diligence Seriously: commento alla direttiva 2024/1760

di Fausta Guarriello*

Ricevuto il 2.9.2024 – Accettato il 22.9.2024

Riassunto. La direttiva europea sulla *corporate sustainability due diligence* pubblicata il 13 giugno 2024 segna un punto di svolta nella concezione della *due diligence*, che da comportamento volontario dell'impresa nel quadro della CSR assurge a obbligo legale applicabile a tutte le società europee ed extra-UE di grandi dimensioni sotto il profilo occupazionale e di fatturato. Anticipata da leggi nazionali che hanno imposto obblighi legali di vigilanza o di cura a società con sede legale nel proprio territorio, la direttiva estende a tutti i paesi dell'Unione tali obblighi, codificando il dovere legale di diligenza sui diritti umani, l'ambiente e i cambiamenti climatici per tutta la catena di attività dell'impresa e affermando il principio di responsabilità civile della società per violazione di obblighi di comportamento puntualmente definiti. Nonostante i numerosi compromessi che hanno segnato l'*iter* di approvazione, si tratta di un atto normativo di grande rilievo per la portata dei suoi dispositivi, finalizzati a far rispondere le grandi società per gli impatti negativi causati ai diritti umani e all'ambiente dalla loro attività economica, estesa all'intera catena del valore a livello globale. La trasposizione della direttiva imporrà anche agli Stati che hanno già una normativa in materia gli adattamenti necessari ad adeguarsi allo standard europeo.

Parole chiave: *Due diligence*; Obblighi di comportamento; Impatti negativi; Gestione dei rischi; Diritti umani; Ambiente; Cambiamenti climatici; Coinvolgimento degli *stakeholders*; Piano di prevenzione; Piano di correzione; Catene di attività; Garanzie contrattuali; Procedure di monitoraggio; Reclami; Autorità di vigilanza; Segnalazioni circostanziate; Sanzioni; Misure di supporto e di accompagnamento; Responsabilità civile; Risarcimento dei danni; Norme di applicazione necessaria.

Abstract. *Take Due Diligence Seriously: Comment to EU Directive 2024/1760.* The European Directive on Corporate sustainability due diligence published on 13.6.2024 marks a turning point in the conception of due diligence from a voluntary behavior of the company within the CSR framework to a legal obligation applicable to all European and non-EU companies of large size in terms of employment and turnover generated in the internal market.

* Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, viale Pindaro 42– 65127, Pescara. E-mail: fausta.guarriello@unich.it.

Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali n. 183, 2024, 3
(ISSN 1720-4321, ISSN 1972-5507) DOI: 10.3280/GDL2024-181001

Anticipated by national laws that have imposed legal obligations on companies headquartered in their own territory, the directive extends to all countries of the European Union these obligations, codifying the legal duty of care on human rights, the environment and climate change for the entire chain of business activities and affirming the principle of civil and administrative liability of the company for breach of obligations of conduct duly defined. In spite of the compromises that marked the approval process, this is a regulatory act of great importance for the scope of its provisions, aimed at holding large corporations accountable for the negative impacts caused to human rights and the environment by their economic activity, extended to the entire global value chain. The transposition of the directive will also require states that already have legislation in this area to make the necessary adjustments to adapt to the European standard.

Keywords: Due diligence; Obligations of conduct; Negative impacts; Risk management; Human rights; Environment; Climate change; Engagement with stakeholders; Prevention plan; Correction plan; Chain of activities; Contractual assurances; Monitoring; Complaints procedure; Supervisory authorities; Substantiated concerns; Penalties; Accompanying measures; Civil liability; Compensation for damages; Overriding mandatory application rules.

1. Il cerchio si chiude: il passaggio dalla *corporate social responsibility* alla *mandatory human rights due diligence*. 2. La base giuridica e i valori su cui poggia la direttiva. In particolare: i diritti sociali e del lavoro come diritti umani. 3. Le fonti in materia di diritti umani e ambiente oggetto dei processi di *due diligence*. 4. Il campo di applicazione della direttiva nell'ultimo compromesso della presidenza belga. 5. L'inclusione nel processo di *due diligence* di filiali e filiere: le catene di attività. 6. Gli obblighi di *due diligence* imposti alle società e alle loro catene di attività *step by step*. 6.1. L'obbligo di coinvolgere gli *stakeholders* quale garanzia di effettività dei processi di *due diligence*. 6.2. Procedure di reclamo, monitoraggio e regime di pubblicità delle informazioni relative ai meccanismi di *due diligence*. 7. Misure di supporto e di accompagnamento. 8. L'obbligo di dotarsi di un piano di transizione climatica che realizzi gli obiettivi dell'accordo di Parigi. 9. La vigilanza pubblica sull'attuazione della disciplina tramite autorità nazionali indipendenti. 10. La responsabilità civile e l'accesso alla giustizia per le vittime di violazioni dei diritti umani e dell'ambiente. 11. Le disposizioni finali: l'obbligo di *reporting* della Commissione. *In cauda venenum*.

1. L'approvazione della direttiva sulla *Corporate sustainability due diligence* mette un punto fermo alla *vexata quaestio* sulla responsabilità d'impresa per i danni provocati ai diritti umani e all'ambiente, alla quale il *Giornale* ha dedicato l'itinerario di ricerca *Diritti nazionali e violazioni extraterritoriali dei diritti umani sul lavoro*, dando una risposta di diritto positivo a un dibattito aperto a livello internazionale da oltre un decennio. Come vedremo, si tratta di una risposta forte a carattere generale¹, riguardante società di grandi dimensioni che hanno sede legale in uno Stato membro dell'Unione, ma anche imprese extra-UE che accedono al mercato europeo

¹ La direttiva 2024/1760 del 13.6.2024 ha un campo di applicazione generale, diversamente dalle discipline settoriali approvate in precedenza dall'Unione europea in materia di *due diligence* nei settori del legno e dei suoi derivati (regolamento 2010/995) e dei minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (regolamento 2017/821): v. Pertile, 2021, 391.

sviluppendovi un considerevole volume di affari. Con l'approvazione della direttiva, l'Unione europea ambisce a diventare il più grande mercato regolato del mondo² in cui le imprese sono tenute per legge a rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile posti dall'Agenda 2030 delle Nazioni unite attraverso processi di *due diligence* basati sulla valutazione, prevenzione, eliminazione o mitigazione dei rischi causati ai diritti umani e all'ambiente dalla loro attività economica, sull'adozione di misure correttive e di meccanismi di reclamo, sulla riparazione dei danni prodotti.

L'effetto più rilevante della *mandatory due diligence* sull'ambiente e i diritti umani è quello di imporre comportamenti sinora oggetto di strumenti *soft*, come linee-guida, raccomandazioni, dichiarazioni non direttamente vincolanti per le imprese, rilevanti nella sfera dell'etica degli affari per quanto riguarda i soggetti privati, nella dimensione politica per i decisori pubblici. La direttiva impone infatti agli Stati membri di recepirne i contenuti attraverso leggi nazionali di trasposizione, creando un terreno di gioco comune (*level playing field*) per tutte le imprese di grandi dimensioni che operano nel mercato interno, assoggettate d'ora in avanti agli stessi obblighi e alle stesse responsabilità, sanando così l'asimmetria, foriera di possibili distorsioni della concorrenza, indotta dalla frammentazione di regole nazionali sinora operanti a macchia di leopardo solo in alcuni paesi dell'Unione³.

Vedremo come la disciplina dettata dalla direttiva abbia fatto tesoro dell'esperienza maturata in paesi che hanno in anni recenti adottato legislazioni in materia di *due diligence*, colmando lacune, scandendo in maniera puntuale il processo, assicurando la sorveglianza attraverso autorità indipendenti, prevedendo meccanismi di monitoraggio e sanzionatori per la sua inottemperanza, riconoscendo il diritto delle vittime alla riparazione o all'integrale risarcimento dei danni subiti a causa della sua violazione. Rispetto alla prima applicazione dell'antesignana legge francese sul *devoir de vigilance* del 27 marzo 2017, la direttiva sgombra il campo da un'interpretazione degli obblighi di *due diligence* come mera obbligazione di *reporting*, cui peraltro la nuova direttiva n. 2022/2464 sulla rendicontazione societaria in materia di sostenibilità detta regole più stringenti di trasparenza e pubblicità. Allo stesso modo, essa impone il necessario coinvolgimento degli *stakeholders* nell'intero processo di *due diligence*, obbliga le società a investire in politiche di prevenzione dei rischi e ad esigere garanzie contrattuali dai *partners* commerciali, stabilisce obblighi di cooperazione agli Stati e alle rispettive autorità indipendenti, fissa una (prima) tassonomia dei diritti umani e dell'ambiente oggetto dell'obbligo di diligenza, impone l'applicazione di sanzioni alle imprese inottemperanti e il risarcimento dei danni alle vittime.

Il giudizio positivo sul testo approvato, oggetto di numerosi compromessi intervenuti nelle diverse fasi dell'*iter* procedurale e sino alle battute finali, che hanno rischiato di farlo rovinosamente naufragare anche dopo l'ipotesi di accordo raggiunta nel trilogio fra istituzioni europee il 14 dicembre 2023, non può nascondere le trappole e le pietre d'inciampo disseminate nel testo: dalla elevazione delle soglie per

² Benché analoghi tentativi di legiferare in materia siano stati avanzati anche in Canada e negli Stati Uniti: cfr. Borzaga, Mussi, 2023, 497.

³ Sulla legge francese Daugareilh, 2018, 76; Ead., 2021, 159; Barraud de Lagerie *et al.*, 2020; Ead., 2021, 37; sulla legge olandese Erkens, 2021, 19; sulla legge tedesca Nogler, 2022.

l'applicazione della disciplina, all'esclusione dalla nozione di "catena di attività" dei *partners* commerciali a valle di una società che svolgono attività di servizio nonché, per le imprese finanziarie regolamentate, dei *partners* commerciali a valle che ricevono i loro servizi e prodotti, alla dilazione dei termini di attuazione, alla scissione di responsabilità tra società madre e imprese della catena di attività quando il danno prodotto sia imputabile solo a queste ultime, alla limitazione ai danni effettivamente subiti con esclusione di danni ulteriori, all'elencazione selettiva dei diritti umani e dei vincoli a tutela dell'ambiente.

Nell'esame della disciplina le zone d'ombra e di incertezza del quadro normativo non vanno sottaciute: tuttavia, nella valutazione complessiva va segnalato lo sforzo compiuto per tradurre sul piano del diritto positivo euro-unitario norme di *soft-law* di provenienza internazionale, primi fra tutti i *Guiding Principles on Business and Human Rights* delle Nazioni Unite, le linee-guida dell'Ocse, di recente rafforzate, e la dichiarazione tripartita dell'Oil⁴, così come il tentativo di impegnare direttamente le (grandi) imprese su obiettivi di transizione ecologica e di lotta al cambiamento climatico. Si è parlato al riguardo di costituzionalizzazione dello statuto d'impresa⁵ a indicare la penetrazione nello scopo sociale di fini volti a preservare la dignità umana, la tutela della salute e dell'ambiente quali beni tutelati *ex art.* 41 Cost. con cui la libertà di iniziativa economica privata va bilanciata⁶.

L'approvazione della direttiva segna un decisivo cambio di passo in direzione di comportamenti non più volontari, giudicati inadeguati allo scopo, ma imposti alle imprese in attuazione di obiettivi pubblici di sostenibilità sociale e ambientale, la cui realizzazione non può essere rimandata *sine die*, pena l'insostenibilità della vita sulla terra per le giovani generazioni e per le generazioni future. Non si può leggere questa normativa con le lenti del passato perché essa segna una cesura, una netta discontinuità con le pratiche volontarie di *corporate social responsibility*, né d'altro canto si può assumere come petizione di principio il mutamento dello scopo sociale dell'impresa, che imporrebbe limiti interni al libero esplicarsi dell'attività economica: malgrado su tali premesse siano state varate nuove forme societarie che statutariamente prevedono il perseguimento di obiettivi pubblici, la realtà dei fatti si incarica di smentire la diffusione di tale modello, tanto più nelle imprese esercitate sotto forma di società di capitali o di gruppi societari di dimensione transnazionale o multinazionale, cui sono in particolare rivolte le discipline di *soft law* cui si è sopra accennato e, oggi, la direttiva europea.

Certo la direttiva attinge agli strumenti volontari suggeriti dal quadro di *soft law* internazionale: l'esercizio di *due diligence* comporta la mappatura e l'attribuzione di

⁴ *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, 2011; *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*, 2011, ora 2023; *ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (MNE Declaration)*, 2017. La recente modifica delle *Guidelines* Ocse integra le raccomandazioni su alcune aree chiave per la condotta responsabile dell'impresa, come cambiamenti climatici, biodiversità, tecnologia, catene di fornitura e aggiornamento delle procedure davanti ai Punti nazionali di contatto.

⁵ Treu, 2024, 21.

⁶ Speciale, 2021, 494; Brino, 2023, 437.

priorità ai rischi più probabili o a maggiore impatto, l'adozione di misure correttive, l'asseverazione dei risultati, la definizione di procedure di reclamo, forme di monitoraggio e *reporting*, ecc. Tuttavia, il processo di *due diligence*, nella trasformazione in obbligo legale, subisce non poche torsioni rispetto all'omologa versione volontaria: non è più la società a scegliere *à la carte* su quali diritti umani o di tutela dell'ambiente impegnarsi, così come non spetta alla società stabilire il raggio di azione della *due diligence* e fin dove coprire la catena di attività, o rivolgersi per l'asseverazione della *due diligence* a soggetti che non soddisfino requisiti di onorabilità, professionalità e assenza di conflitto di interessi⁷, o, ancora, eludere gli obblighi occultando il raggiungimento della duplice soglia di addetti e fatturato prevista dalla normativa, giacché graverà sugli Stati e sugli organismi di vigilanza scambiarsi informazioni al riguardo e tenere aggiornata la lista delle società obbligate.

La direttiva prevede, infatti, un'intensa attività pubblica di supervisione e controllo, di indagine e sanzionatoria, di promozione di pratiche corrette e adeguate ai diversi contesti economici e geo-politici, di monitoraggio dello stato di attuazione e dell'adeguatezza delle misure correttive adottate. Si tratta di attività svolte sinora in supplenza da sindacati e, soprattutto, da ong, in mancanza di un ruolo attivo da parte dell'attore pubblico, anche in presenza di legislazioni nazionali che hanno introdotto obblighi di *due diligence*, come la pionieristica e già citata legge francese, che ha di fatto demandato agli attori privati (imprese, studi di consulenza, sindacati, ong, associazioni ambientaliste) l'interpretazione e applicazione concreta dei dispositivi legali.

Si è parlato al riguardo di managerializzazione delle pratiche di *due diligence* nell'esperienza applicativa francese⁸, giacché l'obbligo legale introdotto dalla legge francese non ha beneficiato di alcun supporto pubblico: dalla pubblicazione dell'elenco di imprese obbligate, alla definizione di linee-guida sulle modalità di redazione del *plan de vigilance*, a indicazioni sugli *stakeholders* da coinvolgere nel processo, all'attribuzione delle relative controversie al giudice competente⁹. Nel silenzio della pubblica autorità, i veri protagonisti dell'attuazione della legge sono stati, da un lato, le imprese e i loro gabinetti di consulenza, che ne hanno dato una lettura in continuità con le esperienze pregresse di *corporate social responsibility*; dall'altro, ong e sindacati che, in quanto promotori della legge, hanno elaborato criteri guida per la sua applicazione basati sui *Guiding Principles* delle Nazioni unite, monitorando anno per anno l'evoluzione dei *plans de vigilance*¹⁰, raccogliendo reclami e segnalazioni sulle violazioni dei diritti umani e dell'ambiente, allestendo uffici legali per intentare azioni in giudizio.

Diversamente dall'esercizio volontario di *corporate social responsibility*, che costituisce sostanzialmente un impegno unilaterale dell'impresa, l'implementazione di *mandatory due diligence* si è rivelata nell'esperienza francese, giunta al settimo ciclo annuale, terreno di confronto e di scontro tra opposte visioni degli obblighi assunti dall'impresa capofila e dalle sue filiali e *supply chains*. Si passa, quindi, da

⁷ Cfr. i report di Clean Clothes Campaign, 2019; Action Aid *et al.*, 2019.

⁸ Barraud de Lagerie *et al.*, 2020; Ead., 2021, 37.

⁹ Daugareilh, 2021, 159 ss.

¹⁰ Cfr. il sito plan-vigilance.org/ curato dalle ong Sherpa e Terre Solidaire.

un'interpretazione e applicazione reticente e continuista da parte delle imprese¹¹, allo sforzo di costituire reti informative di portatori di interessi che documentino le gravi violazioni dei diritti umani e dell'ambiente compiute in diverse parti del mondo, alla denuncia di tali violazioni, alla raccolta di testimonianze, all'uso dell'avversione delle imprese per l'azione in giudizio come leva per la negoziazione di accordi transnazionali¹².

Ora, il legislatore euro-unitario tesauroizza l'esperienza fatta nei paesi che hanno già introdotto norme vincolanti in materia di *due diligence* dei diritti umani e dell'ambiente¹³, approfondendo un notevole sforzo di chiarificazione sulle finalità, gli strumenti e gli obblighi previsti senza lasciare margini di equivoco su quale sia il percorso da intraprendere. La *due diligence* come procedura basata su sistemi di gestione del rischio richiama meccanismi noti e ampiamente praticati con riguardo alla prevenzione dei rischi dell'impresa nei confronti di fornitori, banche, personale, clientela. Nella direttiva la valutazione, prevenzione, eliminazione, mitigazione dei rischi non riguarda i rischi per l'impresa, ma i rischi che l'impresa causa, o contribuisce a causare, all'ambiente esterno, alle persone, alle comunità con le quali viene in contatto. La direzione in cui la *due diligence* è destinata a operare è quella degli *stakeholders*, che possono subire danni dall'attività economica dell'impresa: lavoratori, loro rappresentanze, sindacati, utenti, territori e comunità di insediamento, *habitat* e risorse naturali, popolazioni indigene, clima, biodiversità, ecc. Per questo, la *due diligence* di cui la direttiva tratta non è, né può essere, un esercizio solipsistico e autoreferenziale dell'impresa, ma esige per essere effettiva ed efficace, l'imprescindibile apporto degli *stakeholders* stessi quali interlocutori necessari per procedere a una corretta mappatura dei rischi per l'ambiente e i diritti umani causati dall'attività economica dell'impresa e della sua *value chain* ubicata in diverse aree del mondo, all'individuazione di misure correttive, all'imposizione di vincoli di osservanza ai soggetti con cui l'impresa ha rapporti di affari, alla definizione di procedure di reclamo, alla sospensione o interruzione di rapporti contrattuali in caso di gravi violazioni non altrimenti evitabili dalla società madre.

Stante la rilevanza esterna dei rischi di cui l'impresa è chiamata a rispondere, la nozione di impresa adottata ai fini della direttiva sulla *mandatory due diligence* è una nozione ampia che comprende non solo la compagine societaria in sé considerata, ma il gruppo di cui la società fa parte, ossia la società madre e le filiali, nonché la rete di rapporti da questo intessuti con una molteplicità di soggetti economici ad esso collegati da rapporti di affari, finanziari, produttivi e commerciali, la cd. catena di attività, formula inedita che sembra avere portata più ampia rispetto alla nozione di *supply chain*, più riduttiva rispetto a quella di *value chain*, utilizzate negli stru-

¹¹ Cfr. le valutazioni espresse dai diversi protagonisti dell'attuazione del *devoir de vigilance* raccolte in *LS*, ottobre 2023.

¹² Cfr. la relazione tenuta da Isabelle Daugareilh al secondo seminario internazionale all'Università di Salamanca il 26-27.10.2023 sul tema *Diligencia debida y derechos humanos laborales: experiencias y propuestas*, in: www.youtube.com/watch?v=SKRelmmZOak.

¹³ Adottando come riferimento la legge francese del 27.3.2017 e la legge tedesca dell'11.6.2021, entrambe con campo di applicazione generale e non settoriale, e non riguardanti uno specifico fattore di rischio.

menti di *soft law* internazionali. A questa estesa rete di rapporti d'affari si applica la *due diligence* dei diritti umani e dell'ambiente, compresa l'attività di prevenzione dei cambiamenti climatici, cui è tenuta la società madre, le sue filiali e tutta la catena di attività che ad essa fa capo.

2. La base giuridica adottata, fondata sugli artt. 50 e 114 del TFUE, riguarda la libertà di stabilimento e le misure di ravvicinamento della disciplina societaria volte a proteggere gli interessi tanto dei soci *come dei terzi* attraverso direttive di armonizzazione aventi ad oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Tale base giuridica prevede che la Commissione nelle sue proposte in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e dei consumatori – così come il Parlamento europeo e il Consiglio nell'ambito delle rispettive competenze – adottino standard di protezione elevati, tenuto conto di eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici.

L'adozione della base giuridica fondata sul mercato interno, che implica la procedura di co-decisione tra Parlamento europeo e Consiglio con voto a maggioranza qualificata, ha costituito la soluzione più agevole stante, da un lato, l'esigenza di armonizzare il quadro societario europeo in presenza di discipline nazionali diversificate, di applicazione generale o settoriale, che rendono inefficaci gli obblighi di *due diligence* e portano alla frammentazione del mercato interno (*considerando* 99); dall'altro, l'obiettivo di rafforzare il potenziale del mercato europeo nella transizione a un'economia sostenibile cui società europee di dimensione transnazionale o globale e le loro catene del valore possono significativamente contribuire solo in modo coordinato in ragione della dimensione e degli effetti delle sfide da affrontare.

Nell'*iter* di approvazione della direttiva non è stata, invece, presa in considerazione la richiesta avanzata dal sindacato europeo ETUC¹⁴, sostenuta dal Parlamento europeo, di richiamare nella base giuridica le disposizioni in materia di politica sociale del Trattato; sicché l'armonizzazione normativa cui tende la direttiva sulla *corporate sustainability due diligence* appare di tipo funzionalista¹⁵, volta com'è a livellare differenze di tutela sul mercato per eliminare potenziali fattori di distorsione della concorrenza, grazie al notevole grado di armonizzazione raggiunto nel diritto societario europeo¹⁶, cui ora si aggiunge il tassello degli obblighi di *due diligence*. E tuttavia, che si tratti di mera armonizzazione funzionalista, in cui l'allineamento verso l'alto si realizza solo in via strumentale ed eventuale¹⁷, appare opinabile alla luce dell'amplissimo richiamo fatto nei *considerando* introduttivi a

¹⁴ *Etuc position for a European directive on mandatory Human Rights due diligence and responsible business conduct*, in: www.etuc.org/en/document/.

¹⁵ Il richiamo è alla nota distinzione tracciata da D'Antona, 1994, 695 e 1996, 22 tra armonizzazione funzionalista e armonizzazione coesiva.

¹⁶ Montalenti, 2022, 6, parla di un processo intenso e profondo di armonizzazione di cui il diritto societario è stato oggetto in Europa. Grundmann, 2007, ha definito il diritto societario europeo come un diritto «a tendenza federale» nella direttrice segnata dagli artt. 114 ss. TFUE, pur se non già un diritto compiutamente uniformato.

¹⁷ Roccella, 1993, 1.

valori, principi e diritti fondamentali su cui si fonda l'Unione europea e sui diritti umani che essa riconosce come universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi (*considerando 7*).

In considerazione della materia trattata, e cioè gli obblighi di *due diligence* sui diritti umani e l'ambiente imposti alle società e alle loro catene di attività, a chi scrive pare che la normativa in parola non possa essere letta, interpretata e applicata come mera disciplina di armonizzazione del diritto societario, pena una visione fortemente riduttiva degli obiettivi da essa perseguiti. Come per altri plessi normativi di recente emanazione (v. il regolamento sull'IA o il *Digital Service Act*), la base giuridica fondata sul funzionamento del mercato interno non ha impedito di allestire una disciplina ambiziosa, che travalica l'accezione strettamente funzionale al mercato, per fondarsi su un sistema assiologico che comprende tutti gli interessi in gioco e che pone al centro la dignità della persona e la protezione dell'ambiente e del clima come *habitat* naturale da tutelare e trasmettere intatto alle generazioni future.

Il forte richiamo al sistema di valori posto a base della direttiva riveste una funzione ermeneutica fondamentale nella valutazione dell'esatta portata degli obblighi cui sono tenute le società commerciali, che rivestono il ruolo non di protagoniste assolute ma di comprimarie riguardo all'attuazione degli obblighi di *due diligence*. E ciò perché, come nel caso delle leggi nazionali, anche nell'*iter* di approvazione della direttiva europea i principali sostenitori del passaggio a un regime obbligatorio sono stati sindacati, ong, associazioni ambientaliste, organizzazioni di tutela dei diritti umani, associazioni di consumatori, cui la direttiva riserva un ruolo inaggirabile nell'allestimento dei piani aziendali di prevenzione, eliminazione, mitigazione dei rischi che l'attività d'impresa è suscettibile di arrecare ai diritti umani e all'ambiente, nell'adozione di misure correttive, nella segnalazione di nuovi rischi e nel monitoraggio dell'attuazione dei piani, nell'attivazione di reclami e nelle procedure di composizione volontaria di controversie, nonché nell'azione civile volta a ottenere il risarcimento dei danni.

La base giuridica sul funzionamento del mercato interno appare pertanto all'osservatore avvertito una base troppo angusta, non potendo la direttiva esaurire il suo campo d'azione esclusivamente nell'ambito del diritto societario. Ne deriva che, diversamente dalla legge francese in materia di *devoir de vigilance*, che ha introdotto alcuni articoli nel *code de commerce*, i legislatori nazionali non potranno recepire la direttiva esclusivamente attraverso norme di diritto societario. Ciò perché la direttiva è assai articolata prevedendo, oltre agli obblighi in capo alle società, l'istituzione di organismi pubblici di sorveglianza dotati di poteri e risorse adeguati, connessioni con le normative di diritto del lavoro e la disciplina a tutela dell'ambiente, che rivestono il rango di legge speciale (art. 1, § 3) nonché con le norme in materia di responsabilità civile e di rappresentanza e azione collettiva in giudizio (art. 29, § 6). Quest'ultima considerazione s'impone, soprattutto, perché i portatori degli interessi protetti, i famosi *stakeholders*, rappresentano nella *ratio* degli obblighi di *due diligence* l'altro piatto della bilancia con cui commisurare l'esatto adempimento degli obblighi, non più rimessi – come nella CSR – alla libera iniziativa dell'impresa.

All'interpretazione e applicazione della direttiva contribuiscono d'altronde i *considerando* posti in premessa, che ne chiariscono la *ratio*. Nel *considerando* di apertura vengono richiamati i valori fondativi dell'Unione europea, sanciti nell'art. 2

TUE: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, eguaglianza, stato di diritto e rispetto dei diritti umani riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come universalità e indivisibilità dei diritti umani e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni unite e del diritto internazionale, che guidano l'azione dell'Unione europea sulla scena internazionale, azione che abbraccia gli obiettivi di sviluppo sostenibile economico, sociale e ambientale dei paesi in via di sviluppo (*considerando* 1). A seguire vengono richiamati gli obiettivi assunti con l'*European Green Deal* di garantire un alto livello di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente e promozione dei valori fondamentali dell'Unione, obiettivi che implicano l'impegno delle pubbliche autorità, ma anche il coinvolgimento degli attori privati, in particolare delle società (*considerando* 2); il rafforzamento della dimensione sociale per assicurare una giusta transizione attraverso la promozione di condizioni di lavoro eque e di lavoro dignitoso nelle catene globali del valore (*considerando* 3), considerato elemento chiave del successo delle imprese europee ai fini del raggiungimento degli obiettivi ESDGs, al contempo interesse delle imprese, degli investitori e dei consumatori (*considerando* 4 e 8).

Il *leitmotiv* delle spiegazioni alla direttiva, oltre al richiamo alle fonti di *soft law* internazionale che hanno delineato il quadro normativo di condotta responsabile delle imprese, in specie multinazionali, raccomandando processi di *due diligence* al fine di prevenire e mitigare i rischi per i diritti umani e l'ambiente causati dall'attività dell'impresa e delle sue catene di fornitura, richiama gli impegni politici presi dall'Unione e dagli Stati membri di proteggere i diritti umani, di tagliare le emissioni climalteranti per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, di accelerare la transizione verde tutelando l'ambiente e bloccando la perdita di biodiversità.

La direttiva sulla *corporate sustainability due diligence* reclama coerenza con tali impegni ancorando gli obblighi imposti alle società a un orizzonte denso di obiettivi e scadenze per le politiche pubbliche, da realizzare attraverso la cooperazione fattiva tra pubbliche autorità e soggetti privati. Di qui la sottolineatura del ruolo che le società di grandi dimensioni possono assolvere adottando politiche basate sulla valutazione dei rischi e la loro eliminazione o mitigazione lungo l'intera catena di attività.

La *due diligence*, procedura conosciuta e già praticata dalle imprese a livello internazionale su base volontaria, è la leva utilizzata dalla direttiva per spingere le società di grandi dimensioni a cooperare con la pubblica autorità per la realizzazione di fini pubblici, rilevanti anche per l'impresa privata, a fini reputazionali e non solo, chiamata a fattivamente impegnarsi per ridurre le esternalità negative della sua attività economica. Il valore aggiunto della disciplina sul piano euro-unitario è dato dall'inserimento di tali obblighi in una intelaiatura di diritti e politiche pubbliche che l'Unione e gli Stati sono impegnati a promuovere e realizzare. Alla luce dei *Principi guida* delle Nazioni unite, la direttiva conferma l'impegno degli Stati membri a proteggere i diritti umani e l'ambiente controllando il comportamento delle società che hanno sede nel loro territorio e sanzionando le condotte lesive con discipline di *hard law*, stante l'acclarata inefficacia di norme puramente esortative. La nuova disciplina segna quindi il ritorno dello Stato e delle sue prerogative autoritative rispetto al libero agire dei privati affidato a meccanismi di mercato.

Se, quindi, gli obblighi imposti alle imprese riguardano un'ampia gamma di rischi legati alla violazione dei diritti umani, alla mancata protezione dell'ambiente e

alla inazione rispetto ai cambiamenti climatici, è opportuno chiedersi quale spazio sia riservato alla tutela del lavoro, che presenta indubbie connessioni con ognuna delle suddette macrocategorie di rischio.

La direttiva sin dalle premesse contenute nei *considerando* conferisce grande risalto alla componente sociale degli obiettivi di sostenibilità al fine di realizzare una transizione giusta che non lasci indietro nessuno, contribuisca al miglioramento delle condizioni di lavoro nel quadro del Pilastro sociale europeo e promuova il lavoro dignitoso nel mondo, in particolare nelle catene globali del valore (c. 3). Scorrendo le motivazioni della direttiva, numerosissimi sono i *considerando* che richiamano i diritti sociali e del lavoro: dalla nozione di *due diligence* ripresa dalla dichiarazione tripartita dell'Oil su imprese multinazionali e politica sociale (c. 6); alla prevalenza accordata alle normative speciali euro-unitarie in materia di *human, employment and social rights* rispetto agli obblighi posti dalla direttiva sulla *due diligence* ove esse stabiliscano obblighi di portata più estesa o a carattere più specifico (c. 17); all'obbligo di consultazione preventiva dei lavoratori della società e dei loro rappresentanti nell'intero processo di *due diligence* (c. 39); alla previsione di politiche di acquisto responsabili rispetto alle catene di approvvigionamento di prodotti agricoli, così da assicurare salari e redditi dignitosi ai contadini e ai piccoli coltivatori (c. 47 e 54); all'imposizione alle società capogruppo di esigere garanzie contrattuali dalle imprese della catena di attività circa il rispetto effettivo del codice di condotta adottato, pena la sospensione o risoluzione del rapporto di affari quando non ci siano ragionevoli aspettative di rispetto dei diritti umani, come in situazioni di lavoro forzato imposte dallo stato (c. 50 e 57); al favore espresso nei confronti delle *multistakeholder initiatives*, che riguardano la tutela del lavoro nelle *global supply chains* (c. 52); alla indicazione di politiche di acquisto e distribuzione responsabili che contribuiscano alla lotta contro il lavoro infantile, presente in paesi con un alto livello di povertà (c. 54); alle procedure di reclamo attivabili da parte di singoli o organizzazioni, tra cui sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori occupati nella *value chain*, da definirsi anche a livello collettivo di gruppo societario, di settore, o attraverso iniziative *multistakeholders* o *global framework agreements*, assicurando protezione ai lavoratori e ai loro rappresentanti, la contrattazione collettiva e il ruolo dei sindacati nella risoluzione delle controversie di lavoro (c. 59); al coinvolgimento attivo degli *stakeholders*, in cui si precisa che la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire sulla base delle pertinenti direttive europee, di leggi nazionali e di accordi collettivi senza pregiudicare i diritti di informazione, consultazione e partecipazione di cui in particolare alle direttive 2002/14, 2009/38 e 2001/86 (c. 64); alla menzione tra gli organismi specializzati che la Commissione sarà tenuta a consultare ai fini dell'emanazione di linee-guida dell'Agenzia europea sui diritti fondamentali (FRA) e dell'Autorità europea sul lavoro (ELA) (c. 67); all'espressa menzione dei sindacati tra le organizzazioni che possono agire in giudizio nell'azione di responsabilità civile in nome e per conto delle vittime (c. 84); alla previsione della possibile esclusione da gare d'appalto o procedure di concessione delle imprese che hanno violato le normative sociali e del lavoro (c. 92); alla previsione della protezione prevista per chi segnala illeciti a lavoratori di società soggette agli obblighi di *due diligence* o a persone in contatto con tali società per ragioni di lavoro che segnalino violazioni delle norme di recepimento della direttiva (c. 93).

Questa lunga catena di motivazioni ancorate alla dimensione sociale degli obblighi di *due diligence*¹⁸ illustra il peso specifico che la dimensione del diritto del lavoro assume nell'economia di tali obblighi e, in ragione di ciò, la doverosa attenzione che i giuslavoristi dovranno prestare alla materia, che non può (non deve) essere attratta nelle sole sfere del diritto societario o dei diritti umani, del diritto dell'ambiente o delle scienze aziendali. Va preso atto a tal fine che lavoro e impresa si raccordano ora anche con nuove tecniche di regolazione¹⁹, che il giuslavorista deve sforzarsi di conoscere e di cui gli attori tradizionali dei rapporti collettivi devono impadronirsi²⁰. La direttiva offre una straordinaria opportunità di dialogo e confronto tra attori e discipline diverse, a vario titolo interpellati dalla nuova normativa, che presenta un ricco catalogo di questioni da sottoporre ad analisi e approfondimenti dal punto di vista teorico, nonché di occasioni di interazione concreta in fase applicativa.

Due questioni attirano in particolare l'attenzione dal punto di vista metodologico e contenutistico: sotto il primo profilo, l'allestimento e la gestione tipicamente manageriale del processo di *due diligence*, cui i rappresentanti dei lavoratori devono prender parte sin dalla fase iniziale di individuazione e valutazione dei rischi; sotto il secondo profilo, il riferimento è al doppio intreccio fra diritti del lavoro e diritti umani e fra diritti del lavoro e tutela dell'ambiente. Sinora il diritto del lavoro è stato solo parzialmente protagonista di questi temi, dominati da cultori di altre discipline specialistiche e agito da attivisti e movimenti per la tutela dei diritti umani e dell'ambiente: con questi saperi e con questi attori l'impresa e il sindacato sono chiamati a interagire nel quadro degli obblighi di *due diligence*.

3. Sulla questione della caratterizzazione dei diritti del lavoro come diritti umani, riconosciuti a tutti gli esseri umani come diritti «universal and imperative, with a special moral weight that normally overrides other considerations»²¹, alcuni principi di diritto del lavoro rivestono tali caratteristiche universali e appaiono immuni da forme di bilanciamento con esigenze di efficienza economica. Essi presentano le stesse impellenti motivazioni morali, il carattere universale, inderogabile e atemporale dei diritti umani: si pensi al divieto di tortura o alla *privacy*, diritti umani opponibili allo stato ma anche a soggetti privati, come il datore di lavoro che usi tratta-

¹⁸ Alla *human rights due diligence* e al lavoro dignitoso l'Oil con l'ITC di Torino ha dedicato nuovi corsi di formazione per le sue *constituencies* a partire da settembre 2024 sui temi della eliminazione del lavoro infantile, della dimensione del lavoro nella *due diligence* e della parità di genere.

¹⁹ Tema cui è stato dedicato il terzo convegno della Labour Law Community, dal titolo: *La regolazione del lavoro oltre il diritto del lavoro*, svoltosi a Genova il 1-2 dicembre 2023.

²⁰ Sulla difficoltà per il sindacato di farsi carico di tali questioni v. Boix Lluich, 2024, che sollecita a promuovere l'azione sindacale basata sulla direttiva *due diligence* per assicurare una corretta implementazione della direttiva nelle legislazioni nazionali e nei processi di attuazione, facendo tesoro dell'esperienza dei 113 accordi-quadro globali siglati con imprese multinazionali: [isidorboix.wordpress.com/2024/07/08/aplicacion-inmediata-ya-de-la-directiva-europea-de-debida-diligencia/](https://www.isidorboix.wordpress.com/2024/07/08/aplicacion-inmediata-ya-de-la-directiva-europea-de-debida-diligencia/).

²¹ Collins, 2011, 137.

menti inumani o degradanti o violi la vita privata del lavoratore. Né il fatto che normalmente i diritti sociali richiedano l'impiego di risorse ne esclude la qualificazione come diritti umani²²: si pensi al diritto al salario minimo, suscettibile di variazioni in relazione alle condizioni economiche di un paese, ma incomprimibile al di sotto di una soglia che assicuri, nelle situazioni concrete, condizioni di vita dignitosa per il lavoratore e la sua famiglia. In quanto standard normativi astratti, alcuni diritti sociali, come i diritti umani, sono applicabili a prescindere dalle mutevoli circostanze storiche. Ciò che li caratterizza come diritti umani non è solo la positiva incorporazione in fonti che li enunciano come tali, o l'uso strategico davanti alle corti in controversie volte a promuoverne il riconoscimento come diritti umani, bensì il fondamento normativo, da rinvenire in valori universali come la libertà, la dignità e la promozione di *capabilities*²³.

Dalla configurazione di alcuni diritti del lavoro come diritti umani discendono conseguenze rilevanti: da un lato, il trattamento dei lavoratori sotto un livello minimo di protezione per ragioni economiche appare incompatibile con la natura di diritto umano sicché ogni bilanciamento con obiettivi di efficienza economica è soggetto a stretto scrutinio. Dall'altro, la considerazione come diritto umano allarga il campo personale di applicazione dei diritti del lavoro anche a chi non è lavoratore regolare secondo la legge nazionale, come i migranti irregolari, protetti dal divieto di lavoro forzato, di lavoro infantile, dal diritto a condizioni di lavoro eque e dalla libertà di associazione "la cui salvaguardia è basata sulla natura inalienabile di tali diritti, di cui sono titolari tutti i lavoratori, a prescindere dal loro *status* di migranti, e sul principio fondamentale di dignità umana enunciato dall'articolo 1 della Dichiarazione universale"²⁴.

La direttiva sulla *human rights due diligence* adotta un approccio volutamente positivista riportando in allegato l'elenco dei diritti umani oggetto dell'obbligo di diligenza con le rispettive fonti, diversamente dalla legge francese sul *devoir de vigilance*²⁵ e similmente a quella tedesca²⁶. I primi commentatori hanno criticato la scelta²⁷, sia perché si discosta dai *Guiding Principles* delle Nazioni unite, che fanno riferimento *a tutti* i diritti umani contemplati dalle fonti internazionali (Principio guida 12), sia perché l'elenco risulta inevitabilmente parziale, incompleto e statico rispetto all'evoluzione delle fonti internazionali in materia.

²² Cfr. Alston, 2005; Langille, 2005, 409; Bellace, 2019, 2; De Schutter, 2020; Mantouvalou, 2012, 21 ss. richiama la giurisprudenza sui diritti umani in caso di violazione dell'obbligo dello stato di fornire strutture e cure adeguate ai rifugiati.

²³ Mantouvalou, 2012, 21 cita il diritto al riposo, al tempo libero, a una ragionevole limitazione dell'orario di lavoro e a ferie periodiche retribuite: la negazione di tale diritto costituirebbe una grave violazione della dignità umana e della libertà, in quanto il lavoro è mezzo fondamentale per guadagnarsi la vita e le risorse economiche sono indissolubilmente legate alla libertà.

²⁴ Juridical Condition and Rights of the Undocumented Migrants, Advisory Opinion OC-18/03, 17.9.2003, Inter-AmCtHR (Ser A) No 18 (2003), citata da Mantouvalou.

²⁵ Daugareilh, 2021, 162.

²⁶ Nogler, 2022, 12.

²⁷ Critiche verso tale approccio selettivo sono espresse da Borzaga, Mussi, 2023, 506-509; Brino, 2022, 12.

L'esigenza di modificare l'allegato è, peraltro, prevista dall'art. 3.2 che prevede un'apposita delega alla Commissione e dall'art. 36, lett. d), che prevede che nel rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di applicazione della direttiva a sei anni dall'entrata in vigore, e in seguito ogni tre anni, venga valutata, tra l'altro, l'opportunità di procedere, alla luce degli sviluppi internazionali, ad aggiornare la copertura dei rischi di impatto negativo sui diritti umani, con particolare riguardo alla *good governance*. La preoccupazione di non irrigidire la tavola dei diritti umani e di tutela dell'ambiente era quindi sentita dai co-legislatori, i quali, forse, hanno deliberatamente inteso adottare un approccio graduale al campo di applicazione materiale della *mandatory due diligence*, non modificando nelle estenuanti trattative che hanno accompagnato l'approvazione della direttiva, quanto aveva già formato oggetto di accordo interistituzionale, compresa la scelta di consegnare l'elenco dei diritti e delle rispettive fonti in un allegato, diviso in due parti. La soluzione di enumerare i diritti umani e le disposizioni a tutela dell'ambiente in un allegato alla direttiva invece che nel corpo della stessa, malgrado sia stata criticata dai commentatori, sembra meglio rispondere all'esigenza di facilitarne l'eventuale modifica e integrazione nel corso del tempo, in relazione all'emersione di nuovi fattori di rischio²⁸.

I diritti umani enumerati nella parte prima dell'allegato sono: il diritto alla vita, il divieto di tortura e di trattamenti crudeli inumani e degradanti, il diritto alla libertà e sicurezza, alla *privacy* e al rispetto della vita familiare, alla libertà di pensiero, coscienza e religione, ma anche il divieto di inquinare il suolo, l'acqua e l'aria con emissioni nocive, di fare uso eccessivo di acqua e devastare i terreni o altre risorse naturali come la deforestazione, il diritto di individui, gruppi e comunità alla terra e alle risorse necessarie alla sussistenza. A questi diritti riconosciuti ad ogni essere umano, si aggiungono i diritti umani della persona che lavora, che comprendono il diritto a giuste condizioni di lavoro, a un salario dignitoso per i lavoratori subordinati e a un reddito dignitoso per i lavoratori autonomi o piccoli coltivatori, a condizioni di lavoro sane e sicure e a una ragionevole limitazione dell'orario di lavoro; il divieto di restrizioni nell'accesso ad alloggi adeguati se forniti dal datore di lavoro, così come di cibo, abiti, acqua e servizi igienici e sanitari nel luogo di lavoro; il diritto dei bambini ai più alti standard sanitari, all'educazione, a un adeguato livello di vita, a essere protetti dallo sfruttamento economico e da lavori pericolosi per l'educazione o dannosi per la salute fisica, mentale, spirituale, morale o per lo sviluppo sociale; il divieto di lavoro minorile prima del compimento della scuola dell'obbligo e in ogni caso sotto i 15 anni; la proibizione delle peggiori forme di lavoro infantile; il divieto di lavoro forzato o obbligatorio; la proibizione di tutte le forme di schiavitù, di tratta di schiavi, di traffico di esseri umani; la libertà di associazione, di assemblea, il diritto di organizzazione, di sciopero e di contrattazione collettiva; il diritto alla parità retributiva e il divieto di discriminazioni nel lavoro.

²⁸ Fa esplicito riferimento all'ipotesi il *considerando* 32, che impegna la Commissione a modificare l'allegato includendovi le convenzioni OIL sulla salute e la sicurezza al lavoro n. 155/1981 e sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro n. 187/2006, integrate dalla Conferenza internazionale del lavoro nel giugno 2022 alla Dichiarazione del 1998 sui principi e diritti fondamentali del lavoro.

All'elencazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali segue una seconda parte in cui sono indicate le relative fonti: il Patto internazionale Onu sui diritti civili e politici del 1966; il Patto internazionale Onu sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, le convenzioni fondamentali dell'Oil sulla libertà di associazione n. 87/1948, sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva n. 98/1949, sul divieto di lavoro forzato n. 29/1930 e il protocollo del 2014, sull'abolizione del lavoro forzato n. 105/1957, sull'età minima per il lavoro n. 138/1973, sulle peggiori forme di lavoro infantile n. 182/1999, sulla parità retributiva n. 100/1951 e sul divieto di discriminazioni nell'occupazione e nel lavoro n. 111/1958. Come detto, si tratta delle otto convenzioni fondamentali dell'Oil riconosciute dalla Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali del lavoro del 1998, cui sono state aggiunte nel 2022 due convenzioni in materia di tutela dell'ambiente di lavoro sano e sicuro, non ancora incluse nell'elenco di cui all'allegato, in attesa di ratifica da parte di tutti gli Stati membri (v. *considerando* 32).

All'interrogativo se l'elencazione dei diritti umani costituisca un *numerus clausus* rispetto agli obblighi di *due diligence*, la direttiva risponde con una serie di aperture, presenti nel testo e/o nei *considerando* (utilizzabili in via interpretativa). Il *considerando* 32 afferma: «La presente direttiva mira a includere *tutti* i diritti umani [...]. Per apportare un contributo significativo alla transizione verso la sostenibilità, il dovere di diligenza ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere esercitato in relazione agli impatti negativi in termini di diritti umani sulle persone causati dall'abuso di uno dei diritti sanciti dagli strumenti internazionali *elencati* nella parte I, sezione 1, dell'allegato della presente direttiva. Il termine "abuso" dovrebbe essere interpretato in linea con il diritto internazionale dei diritti umani. Per includere tutti i diritti umani, dovrebbe rientrare negli impatti negativi sui diritti umani [...] *anche* l'abuso di un diritto umano *non elencato* espressamente [...] nell'allegato».

Il testo della direttiva riprende all'art. 3 lett. c) la nozione di «impatto negativo sui diritti umani» come l'impatto causato su persone da: un abuso di uno dei diritti umani *elencati* nell'allegato; un abuso di un diritto umano *non elencato* nell'allegato, ma sancito dagli strumenti in materia di diritti umani previsti nell'allegato parte II in materia di tutela dell'ambiente. La violazione di diritti umani *non elencati* è rilevante ad alcune condizioni: che il soggetto agente possa essere una società o un soggetto giuridico; che l'abuso pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato dagli strumenti in materia di diritti umani elencati nella parte II dell'allegato; che la società sia stata ragionevolmente in grado di prevedere il rischio che tale diritto umano potesse essere leso, considerate le circostanze del caso specifico, compresi la natura e la portata delle attività commerciali della società e la sua catena di attività, le caratteristiche del settore economico e il contesto geografico e operativo. Un'apertura parziale e temperata, ma comunque un'apertura.

Una seconda forma di superamento del numero chiuso dei diritti umani è prevista in caso di adozione dei cd. *additional standards*. Il *considerando* 33 recita: «A seconda delle circostanze, le imprese potrebbero dover prendere in considerazione norme supplementari. Ad esempio, tenendo conto di contesti specifici o di fattori che si intersecano tra loro, tra cui il genere, l'età, la razza, l'etnia, la classe, la casta, l'istruzione, lo status di migrante, la disabilità, nonché lo status sociale ed economico,

nell'ambito di un approccio al dovere di diligenza sensibile alle questioni di genere e culturali, le società dovrebbero prestare un'attenzione speciale a qualsiasi particolare impatto negativo su persone fisiche che potrebbero essere esposte a un rischio maggiore a causa di emarginazione, vulnerabilità o altre circostanze, individualmente o in quanto membri di determinati gruppi o comunità, compresi i popoli indigeni, protetti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, anche in relazione al consenso libero, previo e informato. A tal fine, le imprese potrebbero dover prendere in considerazione altri strumenti internazionali, quali la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità».

Per la forma ottativa in cui la previsione è espressa, nonché per il richiamo a specifiche circostanze di fatto e a una particolare sensibilità dell'impresa a questioni di genere e culturali, che potremmo definire *woke*, la presa in considerazione di *additional standards* sembra più un auspicio che un obbligo: restano tuttavia margini di ambiguità sulla doverosità o meno, in determinate circostanze, di tener conto nei piani di *due diligence* di specifici fattori intersezionali di rischio di discriminazione nei confronti di persone o gruppi vulnerabili. In tali casi, gli standard protettivi sono quelli previsti da ulteriori strumenti internazionali di tutela dei diritti umani: la Dichiarazione delle Nazioni unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP, 2007), la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (CEDR, 1965), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, 1979), la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, 2006).

Ulteriori aperture rispetto alla tassonomia dei diritti umani protetti dalla direttiva sono riscontrabili nell'approccio *One Health* definito dall'OMS, volto a considerare la salute degli esseri umani strettamente interconnessa a quella di animali domestici e selvatici, di piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi, prevedendo che il dovere di diligenza in materia ambientale debba comprendere la prevenzione del degrado ambientale e i suoi effetti negativi sulla salute, come le epidemie (c. 35); nonché nei rischi di corruzione attiva e passiva come fattore di accentuazione di impatti negativi sui diritti umani e l'ambiente, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione (c. 36).

Venendo alla seconda parte dell'allegato, essa contiene l'elenco e i relativi strumenti internazionali o euro unitari di tutela dell'ambiente: l'obbligo di evitare o ridurre gli impatti negativi sulla biodiversità (convenzione sulla diversità biologica del 1992, protocollo di Cartagena e di Nagoya); il divieto di importare, esportare, introdurre esemplari di flora o fauna in via di estinzione (appendici I-III della convenzione sul commercio internazionale 1973); il divieto di produrre, importare e esportare prodotti con mercurio; il divieto di uso di mercurio o composti di mercurio nei processi produttivi e di trattamento illegale dei rifiuti a base di mercurio (convenzione di Minamata); il divieto di produzione e uso di sostanze chimiche che costituiscono inquinanti organici persistenti (convenzione di Stoccolma e reg. UE 2019/1021); il divieto di gestione, raccolta, stoccaggio e smaltimento abusivo di rifiuti (convenzione su inquinanti organici persistenti e reg. UE 2019/1021); il divieto di importare o esportare sostanze chimiche pericolose e pesticidi (convenzione di Rotterdam); il

divieto di produzione illegale, consumo, importazione ed esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono (protocollo di Montreal); il divieto di esportare rifiuti pericolosi (convenzione di Basilea); l'obbligo di evitare o ridurre al minimo i rischi di impatti negativi su proprietà qualificate patrimonio naturale o sulle zone umide (convenzione sul patrimonio mondiale, convenzione di Ramsar); l'obbligo di prevenire l'inquinamento delle navi e il divieto di scaricare in mare sostanze nocive e rifiuti (convenzione MARPOL); l'obbligo di prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento marino (convenzione sul diritto del mare UNCLOS).

Dall'elenco degli strumenti di tutela dell'ambiente curiosamente manca l'Accordo di Parigi sul cambiamento climatico (2015), volto a contenere il riscaldamento globale entro 1,5 °C. Detto accordo, di cui sono parti l'Unione europea e gli Stati membri, è peraltro richiamato nei *considerando* 10 e 73 della direttiva, che segnalano il ruolo centrale delle strategie di investimento del settore privato al fine di assicurare una transizione sostenibile attraverso misure di mitigazione delle emissioni climalteranti entro il 2030 in vista del raggiungimento dell'obiettivo di zero emissioni entro il 2050. Il *considerando* 73 (in gran parte riscritto nella versione finale) definisce il piano di transizione climatica “come un'obbligazione di mezzi e non di risultato”, che deve tener nel debito conto i progressi compiuti dalle imprese, la complessità e la natura evolutiva della transizione climatica.

La considerazione complessiva sul novero dei diritti umani e delle disposizioni ambientali oggetto di *due diligence* porta a ritenere che si tratta di un passo importante al fine di precisare l'ambito e la portata degli obblighi attraverso l'indicazione delle fonti internazionali da cui derivano e dell'interpretazione fatta dagli organismi a ciò deputati²⁹. In particolare, l'elenco dei diritti sociali fondamentali, di fonte Oil e Onu, certo attiene a diritti universalmente accettati e praticati dalle imprese nell'ambito dei comportamenti volontari promossi dalle fonti di *soft law* internazionale ad esse rivolte. L'approccio seguito dalla direttiva non ha inteso allargare il novero dei diritti umani soggetti a *due diligence*, quanto a renderne obbligatoria l'adozione per le società rientranti nel suo campo di applicazione, le loro filiali e catene di attività. La critica all'approccio selettivo adottato (non tutti, ma solo alcuni diritti umani)³⁰ va temperata alla luce dei compromessi necessari a ottenere la maggioranza dei voti necessari all'approvazione, incerta sino alla fine; all'impostazione gradualista difesa dal commissario alla giustizia Didier Reynders, per cui è importante partire con la *due diligence* obbligatoria per verificare nel tempo gli adattamenti necessari³¹; all'ingente portata del cambiamento in tema di responsabilità d'impresa per la violazione dei diritti umani e dell'ambiente lungo le catene di attività e di accesso alla giustizia per le vittime.

²⁹ Raimondi, 2024, 62; Teklè, 2024, 75, che richiamano l'attenzione sull'obbligo delle corti di interpretare i diritti umani sul lavoro alla luce dell'interpretazione datane dai rispettivi organi di supervisione e controllo.

³⁰ V. Borzaga, Mussi, 2023, 506-508.

³¹ V. le dichiarazioni del commissario Reynders alla conferenza stampa del 14.12.2023 all'esito dell'accordo raggiunto alla fine del triloquio tra istituzioni europee. L'articolo 36 della direttiva fa riferimento alle procedure periodiche di *reporting* sullo stato di attuazione della direttiva e alle connesse proposte di revisione.

4. Passando ora a trattare del campo di applicazione della direttiva, i criteri dimensionali e di fatturato delle società tenute agli obblighi di *due diligence* sono stati sottoposti, già nella proposta di direttiva, a critica in quanto la doppia soglia cumulativa non appare pertinente con la probabilità di impatti negativi sui diritti umani e l'ambiente³². Val la pena ricordare che, nell'accordo uscito dal trilogico delle istituzioni europee a dicembre 2023, la doppia soglia dimensionale e di fatturato veniva declinata secondo un criterio standard per tutte le società aventi sede legale nei paesi dell'Unione europea: essa prevedeva una soglia occupazionale di più di 500 lavoratori e un fatturato annuo di 150 milioni di euro; solo la soglia di fatturato sviluppata nell'ambito del mercato europeo veniva presa in considerazione per le società extra-UE. A tali soglie, occupazionali e di fatturato, era prevista una deroga per società di dimensione minore che svolgono attività considerate ad alto rischio nel settore tessile, agro-alimentare, delle costruzioni e delle risorse minerali: per queste, la dimensione occupazionale si abbassava a più di 250 dipendenti e il fatturato a 40 milioni di euro, di cui almeno 20 generati in tali settori ad alto rischio. La critica riguardo alla pertinenza della soglia occupazionale e di fatturato con la maggior esposizione a rischio per i diritti umani e l'ambiente era quindi parzialmente ingiustificata, dato che la proposta di direttiva prevedeva una certa articolazione delle soglie in relazione al grado di rischio, pur attenendosi con una certa pigrizia mentale all'argomento economicistico dei costi organizzativi, amministrativi e legali dei processi di *due diligence*, sopportabili solo da imprese molto strutturate e di medio-grandi dimensioni.

Nella versione definitiva, sotto la spinta della presidenza belga, una delle carte giocate per superare i veti manifestati dopo il raggiungimento dell'accordo interistituzionale³³, è consistita nell'innalzamento della duplice soglia e nella scomparsa della deroga per i settori ad alto rischio: le società cui si applica la *mandatory due diligence* sono quelle con più di 1.000 dipendenti e più di 450 milioni di fatturato annuo (vale la sola soglia di fatturato per le società con sede legale in paesi extra-UE). L'approvazione finale è stata quindi fatta al costo di una notevole riduzione del campo di applicazione della direttiva, che copre solo società di grandi dimensioni³⁴, con raddoppio del numero di occupati e triplicazione del fatturato rispetto alla proposta iniziale. Il bilanciamento tra esigenze di tutela dei diritti umani

³² L'art. 14 dei *Guiding Principles on Business and Human Rights* attribuisce la responsabilità di rispettare i diritti umani a tutte le dimensioni d'impresa, sebbene ammetta un criterio di proporzionalità dei costi in relazione alla dimensione d'impresa e alla gravità degli impatti negativi.

³³ La ragione dell'inedito rifiuto di sottoscrivere l'accordo interistituzionale raggiunto il 14.12.2023 nel trilogico sembra da rinvenire nel fatto che la presidenza spagnola del Consiglio avrebbe forzato la mano per approvare l'accordo senza un'adeguata consultazione delle delegazioni degli Stati membri, che hanno rifiutato di firmare l'accordo imponendo negoziati supplementari, che hanno avuto luogo il 28.2.2024, il 9.3.2024 e il 15.3.2024 con adozione del compromesso in seno al COREPER. L'approvazione del Parlamento europeo è avvenuta il 24.4.2024 e del Consiglio il 24.5.2024.

³⁴ Secondo quanto dichiarato dall'*European Coalition for Corporate Justice* la direttiva si applicherà solo a circa lo 0,05% delle imprese e delle attività commerciali dell'UE che tipicamente comportano rischi per l'ambiente e i diritti umani.

e dell'ambiente ed esigenze mercatiste ha chiaramente comportato un arretramento delle prime³⁵.

Se la fissazione di un'elevata soglia occupazionale e di una ragguardevole cifra d'affari quali criteri per l'applicazione degli obblighi di *due diligence* non appare coerente con la *ratio legis*, pur temperata dalla considerazione dei relativi costi, occorre chiedersi se la reale diffusione del *duty of care* non vada ricercata piuttosto attraverso gli obblighi contrattuali che legano le catene di attività che, come costellazioni, gravitano attorno alle grandi imprese (v. *infra*, § 5).

Sull'ambito di applicazione soggettivo, l'art. 2 precisa che sono soggette alla direttiva: a) società aventi sede legale negli stati membri con in media più di 1.000 lavoratori e con un fatturato netto mondiale, risultante dal rendiconto finanziario annuale approvato o da approvare, superiore a 450 milioni di euro; b) società che non raggiungono tali soglie ma sono capogruppo di società che hanno raggiunto tali soglie nell'ultimo anno finanziario per il quale è stato approvato o deve essere approvato il bilancio di esercizio consolidato; c) società o società capogruppo che hanno concluso accordi di *franchising* o di *licensing* con società terze in cambio di *royalties* per più di 22,5 milioni di euro nell'ultimo anno finanziario per il quale è stato approvato o dev'essere approvato il bilancio di esercizio, se la società o la società capogruppo ha un fatturato netto mondiale di più di 80 milioni di euro, risultante dal rendiconto finanziario annuale approvato o da approvare.

Il raggiungimento delle suddette soglie dev'essere soddisfatto per due anni finanziari consecutivi.

Come anticipato, la direttiva si applica anche a società extra-UE con due significative varianti: per esse viene presa in considerazione solo la soglia di fatturato superiore a 450 milioni di euro generata all'interno dell'Unione europea e non la soglia occupazionale; mentre per società che hanno accordi di *franchising* o di *licensing* nell'Unione, l'ammontare di 22,5 milioni di euro di *royalties* e il fatturato netto superiore a 80 milioni di euro devono essere prodotti all'interno del mercato europeo.

L'applicazione extraterritoriale del diritto dell'Unione ad imprese di paesi terzi si basa sull'argomento dell'effetto utile: «Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi della presente direttiva circa gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi delle attività delle società, delle attività delle loro filiali e dei loro partner commerciali nelle catene di attività cui esse partecipano, è opportuno includere anche le società di paesi terzi che svolgono attività consistenti nell'UE» (c. 29). L'applicazione a società extra-europee che producono o commerciano i loro prodotti o servizi nel mercato europeo per una consistente cifra di affari³⁶ è tecnicamente giustificata dalla connessione territoriale tra le società di paesi terzi e il territorio dell'Unione. Il fatturato generato è considerato un valido indicatore degli

³⁵ La legge francese si applica alle imprese o gruppi con più di 5.000 dipendenti in territorio francese o più di 10.000 all'estero, mentre la legge tedesca entrata in vigore il 1.1.2023 prevede una soglia occupazionale di 3.000 dipendenti, ridotta a partire dal 1.1.2024 a 1.000 dipendenti.

³⁶ Il metodo di calcolo del fatturato netto prodotto da imprese di paesi terzi è previsto dalla direttiva 2013/34/EU riguardante i bilanci annuali, i bilanci consolidati e le relative relazioni di alcuni tipi di imprese.

effetti delle attività di tali società sul mercato interno: in conformità con il diritto internazionale tali effetti giustificano l'applicazione del diritto dell'Unione a società di paesi terzi (c. 30).

Riguardo alla soglia occupazionale, rilevante solo per società dei paesi UE, le modalità di computo dei dipendenti tengono conto della normativa dell'UE e della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla nozione di lavoratore: così i lavoratori somministrati vengono inclusi nel computo dall'impresa utilizzatrice, mentre i lavoratori in distacco transnazionale sono computati tra i dipendenti dell'impresa distaccante. I lavoratori a tempo parziale devono essere calcolati in misura proporzionale a quelli equivalenti a tempo pieno, gli stagionali in proporzione al numero di mesi svolti, mentre i lavoratori con forme di impiego non standard, se soddisfano i criteri che qualificano lo *status* di lavoratore previsti dalla Corte di giustizia, vanno inclusi nel novero dei lavoratori direttamente assunti dalla società (art. 2.4). La rilevanza assunta dalla nozione di lavoratore nel diritto dell'UE fa sì che questa non possa applicarsi a paesi terzi, che nelle loro legislazioni adottano nozioni diverse di lavoratore: la varietà di nozioni causerebbe incertezze giuridiche e difficoltà sul piano applicativo, che hanno suggerito di non tener conto della soglia occupazionale per le società di paesi terzi.

Dal punto di vista operativo, la direttiva prevede che la società del paese terzo, o un suo mandatario autorizzato (art. 23), informi l'autorità di controllo dello Stato membro in cui il mandatario è domiciliato o, se diverso, l'autorità di controllo dello Stato membro in cui la società ha prodotto il più alto fatturato netto nell'Unione nell'anno finanziario precedente a quello in cui la società è ricaduta nel campo di applicazione della direttiva. Un sistema di scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri dovrebbe favorire la conoscenza e trasparenza dei dati ai fini dell'applicazione degli obblighi di *due diligence* e dei relativi meccanismi di supervisione.

5. Se l'innalzamento della duplice soglia, occupazionale e di fatturato, delle società rientranti nel campo di applicazione della *mandatory due diligence* induce a temere una valenza meramente simbolica dei nuovi obblighi, applicabili a un ridottissimo numero di società di grandi dimensioni, è però vero che l'inclusione in detti obblighi delle filiali e filiere attraverso cui la società di grandi dimensioni realizza i suoi obiettivi economico-produttivi consente di verificare la loro portata reale e l'effettiva diffusione (che non deve essere confusa con efficacia).

L'applicazione della *due diligence* dei diritti umani alle imprese delle *global supply chains* è tra i portati più innovativi delle fonti internazionali di *soft-law*, che la direttiva ha inteso tradurre in norme legali vincolanti. L'inclusione delle catene globali del valore nei processi di *due diligence* dei diritti umani e dell'ambiente intende svelare, oltre la singola compagine societaria e il gruppo societario, quale sia l'effettiva rete di rapporti di affari che l'impresa di grandi dimensioni, coincidente con la forma giuridica della società di capitali, intrattiene a livello planetario per approvvigionarsi di materie prime e semilavorati, per realizzare fasi del processo produttivo in paesi diversi da quello d'origine utilizzando manodopera a basso costo e con pochi diritti, per la produzione, il trasporto e il commercio dei suoi prodotti, ecc.

La nozione di *global supply chain* ha un significato particolarmente pregnante per i cultori e pratici del diritto del lavoro³⁷: essa allude ad una *unfair globalization*³⁸, a una globalizzazione iniqua in cui i benefici del commercio mondiale vengono fatti pagare a popolazioni (e territori) dei paesi più poveri attraverso processi di produzione a cascata volti all'inseguimento di vantaggi competitivi sui costi, a scapito del rispetto dei diritti umani e dell'ambiente. Tra tali diritti, *in primis*, i diritti umani sul lavoro: non è un caso che l'attenzione alle *global supply chains* si sia sviluppata in seno all'Oil, dove le rappresentanze dei lavoratori hanno sollecitato il dibattito sul rispetto dei diritti fondamentali del lavoro nelle *supply chains* sin dalle prime avvisaglie di questa nuova forma globale di decentramento produttivo. E non è un caso che dai primi anni del secolo i sindacati abbiano negoziato con imprese multinazionali accordi sul rispetto dei diritti fondamentali del lavoro nelle *global supply chains* allestendo meccanismi congiunti di monitoraggio e verifica della loro attuazione lungo le catene del valore³⁹.

L'inclusione delle catene nel perimetro degli obblighi di *due diligence* implica l'applicazione extraterritoriale della direttiva, con ricadute in paesi terzi ove sono situate le imprese rientranti nelle catene di attività della società capofila e dove possono verificarsi gravi violazioni dei diritti umani e danni all'ambiente. Obiettivo della direttiva è porre fine all'irresponsabilità sociale e ambientale dell'impresa per danni causati da imprese terze con cui la società ha relazioni d'affari, ristabilendo il nesso tra potere (economico, organizzativo) e responsabilità⁴⁰, non più solo sul piano etico, come nella CSR, ma su quello giuridico.

La responsabilità della società capofila è giustificata dall'influenza che essa è in grado di esercitare sulle imprese terze con cui entra in rapporti di affari: vedremo come la direttiva articola tale responsabilità per fatto del terzo e quali esimenti contempla. Il primo aspetto da segnalare è la nuova terminologia adottata dalla direttiva: la nozione di catena di attività (*chain of activities*) rimpiazza quella più limitata di catena di approvvigionamento (*supply chain*) e quella più ampia e indefinita di catena del valore (*value chain*): l'approdo alla nuova formula, sostenuta dal Consiglio perché ritenuta più neutra, non pregiudica tuttavia i termini *value chain* e *supply chain* come definiti in altri atti legislativi dell'Unione europea (*considerando* 25).

L'art. 3, lett. g), definisce «catena di attività» le attività dei partner commerciali *a monte* della società riguardanti la produzione di beni o la prestazione di servizi da parte della società, compresa la progettazione, estrazione, approvvigionamento, produzione, trasporto, stoccaggio e fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e lo sviluppo del prodotto o servizio; nonché le attività svolte da partner commerciali *a valle* della società, riguardanti la distribuzione, il trasporto e lo stoccaggio

³⁷ Cfr. Sanguineti Raymond, 2020, 187; Brino, 2020; Murgio, 2021; Sanguineti Raymond, 2022; Criveller, 2022, 157; Micheli, 2023.

³⁸ ILO, *Declaration on Social Justice for a Fair Globalisation*, 2008.

³⁹ Guarriello, Stanzani, 2018; Guarriello, 2019; Boix Lluch, 2021, 227; Zito, 2024.

⁴⁰ Sul nesso potere-responsabilità della società capofila ai fini della costruzione di una teoria del diritto transnazionale del lavoro v. Sanguineti Raymond, 2020, 187, che ha successivamente sviluppato la sua teoria nel lavoro monografico del 2022.

del prodotto di tale società, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per la società o a nome della società. Per le imprese finanziarie, incluse nella direttiva dopo un serrato confronto istituzionale, non rientrano nella catena *a valle* attività di erogazione di servizi a singoli, in attesa di ulteriori approfondimenti sulla disciplina di settore. Non rientrano invece nella catena di attività la distribuzione, il trasporto e lo stoccaggio di prodotti soggetti a controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2021/821 o a controlli delle esportazioni relativi ad armi, munizioni o materiali bellici, ove l'esportazione sia stata autorizzata.

La nozione fa riferimento a rapporti contrattuali intercorrenti tra la società o le sue filiali con imprese terze (ma anche singoli professionisti) che, a monte della catena produttiva o a valle della medesima svolgono attività in nome o per conto della società. La nozione non limita la responsabilità ai rapporti d'affari "consolidati", come fa la legge francese, anche per la difficoltà di stabilire una linea oggettiva di discriminazione basata sulla durata del rapporto e per non favorire il disimpegno della società madre tramite l'instaurazione di rapporti a carattere occasionale.

L'assoggettamento della catena di attività agli obblighi di *due diligence* è una questione di estrema complessità, anche per la notevole ramificazione che può assumere la catena: da un lato, implica per la società capofila l'obbligo di dotarsi di un piano di prevenzione e mitigazione dei rischi che copra anche le imprese terze con cui ha rapporti d'affari; dall'altro, che la società risponde dei danni da queste causati ai diritti umani o all'ambiente non evitati con la dovuta diligenza. Tra l'*input* (diligenza allargata all'intera catena) e l'*output* (responsabilità per danni) del processo di *due diligence*, la direttiva interpone tuttavia una serie di cuscinetti, oggetto dei numerosi compromessi⁴¹ intervenuti in fase di approvazione.

Innanzitutto, la società capofila è tenuta a identificare e valutare i rischi, reali e potenziali, distinguendo quelli derivanti dall'attività propria o delle filiali, dai rischi riferiti alle imprese della catena di attività, mappando il tutto (art. 8) e dando al contempo priorità a quelli con impatto negativo più grave o più probabile (art. 9). Essa è altresì tenuta a considerare se l'impatto negativo può derivare da un'azione o omissione propria, ovvero congiunta di società, filiali e imprese della catena, o solo da imprese della catena, o da filiali e partner commerciali diretti e indiretti (art. 10). Inoltre la società stessa può esigere garanzie contrattuali⁴², soggette a verifica, a imprese terze della catena di attività sul rispetto delle misure di prevenzione dei rischi di impatti negativi previste dal suo codice di condotta e dal piano di azione; è tenuta a fornire supporti mirati e proporzionati alle Pmi con cui è in relazione di affari per migliorarne la capacità di *compliance* alle misure previste dal piano di azione (art. 10, lett. e) eventualmente assumendo i costi di una verifica indipendente per le Pmi; e, in caso di potenziali impatti non prevedibili o non mitigabili in un'impresa partner o nel suo indotto, può, come opzione estrema, interrompere il rapporto di affari col

⁴¹ Cfr. il bel documentario di Arté, *Le compromis*, che ha ripreso una fase saliente della discussione sulla proposta di direttiva in seno al Parlamento europeo.

⁴² Alla luce delle prassi volte ad esercitare influenza sulle imprese della catena si segnala: l'apposizione di clausole sociali ai contratti commerciali, la previsione di condizioni di acquisto, la definizione di obblighi di osservanza del contenuto dell'accordo-quadro siglato dalla società madre, favoriti da attività di formazione nelle/alle imprese della *supply chain*.

partner commerciale⁴³, eventualmente puntando sull'effetto-leva della sospensione temporanea dei rapporti d'affari, se appare ragionevole attendersi un miglioramento della situazione.

Alla declinazione graduata degli obblighi di *due diligence* rispetto a imprese della catena di attività fa riscontro la graduazione della responsabilità per gli impatti negativi prodotti: solo se causati dalla società o causati congiuntamente, la società è tenuta a provvedere alla riparazione, mentre se l'impatto negativo è imputabile al solo partner commerciale la società può in via volontaria fornire riparazione ovvero usare la sua influenza perché vi provveda il partner commerciale (art. 12). Quanto alla responsabilità civile, la società non è considerata responsabile se il danno è causato *solo* dal partner commerciale della catena di attività (l'art. 29, c. 1)⁴⁴.

La soluzione che è stata adottata, di esonero dell'obbligo di riparazione e di risarcimento del danno in caso di azione civile, costituisce il risultato di un'intensa attività di *lobbying* del mondo imprenditoriale contro la concezione oggettiva della responsabilità civile per il verificarsi di impatti negativi sui diritti umani o l'ambiente causati da imprese terze che non hanno rispettato i vincoli dei piani di *due diligence* deliberati dalla società capofila. Un argomento molto utilizzato è stato quello dell'impossibilità di attribuire alla società la responsabilità per violazioni, come il lavoro infantile o il lavoro forzato, ampiamente tollerate in alcuni paesi in mancanza di leggi che le vietino o di apparati amministrativi e giudiziari che le facciano rispettare (il cd. rischio-paese o rischio-sistema).

La stessa soluzione, prospettata come *extrema ratio*, di interrompere il rapporto contrattuale con imprese a forte rischio di impatti negativi, ha sollevato più di una obiezione, soprattutto, in connessione a situazioni in cui non esistono o non sono facilmente praticabili soluzioni alternative, da un lato; per il rischio di favorire pratiche elusive e la fuga nell'economia informale, dall'altro. Di qui, una procedura articolata di predisposizione di piani di azione rafforzati scanditi da tempistiche stringenti; la temporanea sospensione del rapporto contrattuale come deterrente e, solo come soluzione estrema, la rottura del vincolo contrattuale. Dev'essere, peraltro, segnalato che la stessa sospensione o rottura del rapporto contrattuale è soggetta a una forma peculiare di *prioritization*, volta a valutare se l'impatto negativo causato dalla rottura sia manifestamente più grave dell'impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente cui il partner commerciale non sa porre fine o che non è in grado di ridurre adeguatamente⁴⁵. L'eventuale decisione della società di non sospendere o

⁴³ La risoluzione del contratto con l'impresa della *supply chain* che si renda responsabile di gravi violazioni dei diritti umani previsti nell'accordo transnazionale siglato dall'impresa con uno o più sindacati globali (TCA) è prevista come *extrema ratio* negli accordi di alcune multinazionali, come Eni, Renault e Solvay.

⁴⁴ Il che spiega l'attenzione prestata in tutti i passaggi del processo di *due diligence* (*infra*, § 6) alla linea di demarcazione tra rischi causati dalla società congiuntamente alle sue filiali e alla catena di attività, da quelli causati dal solo partner commerciale della catena di attività.

⁴⁵ La soluzione adottata risponde quasi alla lettera alla preoccupazione manifestata da *BusinessEurope* nella lettera inviata il 6.2.2024 ai rappresentanti degli Stati membri sui rischi derivanti dall'introduzione dell'obbligo di risolvere i contratti in essere in caso di violazione delle disposizioni in materia di tutela ambientale, dei lavoratori e dei diritti umani lungo la catena di fornitura: «L'obbligo di rescindere i contratti dovrebbe essere davvero una misura

interrompere il rapporto dovrà essere riferita all'autorità di controllo competente e debitamente giustificata, nonché sottoposta a monitoraggio e valutazione periodica; mentre, in caso di decisione contraria, la società dovrà adottare misure di prevenzione, mitigazione o cessazione degli impatti negativi causati dalla sospensione o interruzione del rapporto, dando un preavviso ragionevole al partner commerciale e riesaminando la decisione (art. 11, c. 7).

La difficile e delicata composizione di interessi confliggenti, quello delle imprese multinazionali e quello di ong, sindacati, associazioni di difesa dei diritti umani, movimenti ambientalisti, ha determinato un *puzzle* normativo di non facile interpretazione e applicazione. Il testo normativo è disseminato di oneri gravanti sulla società capofila per favorire a cascata processi di *due diligence* nelle imprese terze delle catene, come segno di serietà dell'impegno assunto con la *due diligence* e non di un'operazione di mera facciata (*greenwashing*). L'applicazione a cascata della *due diligence* alle catene di attività è stato uno degli aspetti di maggior complessità nella traduzione di documenti a carattere volontario in norme vincolanti.

6. Per trovare risposta agli interrogativi sull'estensione degli obblighi gravanti sulla società è necessario ora esaminare l'articolazione del processo di *due diligence*. Negli artt. da 5 a 16 la direttiva prescrive in modo dettagliato obiettivi e fasi del processo, basato sull'integrazione del dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente nelle politiche e nei sistemi aziendali di gestione dei rischi. La normativa prevede una serie articolata di passaggi: dalla identificazione e mappatura dei rischi, reali o potenziali, con eventuale attribuzione di priorità a quelli più gravi o più probabili; alla prevenzione e mitigazione degli impatti negativi potenziali e alla eliminazione degli impatti negativi reali con riduzione della loro entità; alla riparazione degli impatti negativi causati; alla realizzazione di un coinvolgimento significativo degli *stakeholders*; alla definizione di un meccanismo di notifica e di una procedura di reclamo; al monitoraggio dell'efficacia della politica e delle misure adottate in materia; al regime di pubblicità delle informazioni relative ai meccanismi di *due diligence*⁴⁶.

Prima di esaminare l'articolazione del processo di *due diligence*, è opportuno richiamare la disposizione (art. 4) che fissa il livello di armonizzazione imposto dalla direttiva. La norma vieta agli Stati membri di introdurre nelle legislazioni nazionali disposizioni che, nel campo coperto dalla direttiva, stabiliscano obblighi di diligenza sui diritti umani e l'ambiente *diversi* rispetto a quanto in essa stabilito riguardo alla

di ultima istanza. Il Consiglio dovrebbe mantenere la sua posizione precedente che ammetteva eccezioni alla risoluzione nei casi in cui l'interruzione di un rapporto sarebbe peggiore dell'impatto da evitare o quando non esista alcuna alternativa disponibile a tale rapporto commerciale. In quel caso la risoluzione causerebbe un pregiudizio sostanziale all'azienda, che minerebbe l'obiettivo dell'Europa di garantire l'accesso a materie prime essenziali per la transizione e la sicurezza».

⁴⁶ Sulla configurazione degli obblighi di *due diligence* come standard normativo v. Bonnitca, McCorquodale, 2017, 899; Fasciglione, 2022; Mak, 2022, 301; Sanguineti Raymond, 2022, 154; Guaman, Sachs, 2023, 515.

mappatura dei rischi e adozione di misure adeguate (art. 8), alla prevenzione degli impatti negativi potenziali (art. 10) e all'eliminazione o riduzione degli impatti negativi reali (art. 11), norme che costituiscono dunque il nucleo inderogabile – *in pejus* e *in melius* – della direttiva. Essa non impedisce, invece, agli Stati di introdurre nel diritto interno disposizioni più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva in articoli diversi da quelli sopra richiamati, o più specifiche in termini di obiettivi o di settori interessati, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, sociali e del lavoro, dell'ambiente o del clima.

La disposizione conferma la *ratio* della direttiva di creare un terreno di gioco comune (*level playing field*) riguardo al rispetto dei diritti umani, dell'ambiente e del clima, attraverso la costruzione di un mercato regolato in cui le grandi imprese e le loro catene di attività contribuiscono agli obiettivi di sviluppo sostenibile con politiche di *due diligence* che si attestano quanto meno sugli standard comuni fissati dalla direttiva, ben potendo adottare, in via volontaria o sulla base di normative nazionali più rigorose o a carattere settoriale, standard più elevati di diligenza.

I vari *steps* che scandiscono il percorso di *due diligence* riprendono i passaggi previsti dai *Guiding Principles* delle Nazioni unite e dalle Linee guida dell'Ocse. Il punto di partenza è dato dall'individuazione e valutazione dei rischi per i diritti umani e l'ambiente provocati dall'attività economica della società, delle sue filiali e delle imprese della catena di attività. La premessa a una corretta ed esauriente mappatura dei rischi è data dalla condivisione di risorse e informazioni tra tutte le società del gruppo e della catena di attività, con esclusione delle sole informazioni che costituiscono segreto commerciale, ai sensi della direttiva 2016/943. Tutte le società facenti parte di un gruppo sono tenute a far conoscere l'identità dei partner commerciali, diretti e indiretti, e a fornire informazioni essenziali al fine di individuare gli impatti negativi effettivi o potenziali, ove sia necessario e debitamente giustificato ai fini del rispetto degli obblighi di *due diligence* da parte della società madre. I partner commerciali, a loro volta, possono opporre all'obbligo di *disclosure* solo il segreto commerciale e informazioni classificate o di altro tipo, la cui divulgazione comporterebbe un rischio per gli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato (art. 5.3). Le società sono tenute alla conservazione della documentazione riguardo alle azioni svolte per adempiere agli obblighi di diligenza al fine di attestare la conformità e a fini probatori, per ameno cinque anni o, in ogni caso, sino al termine del procedimento giudiziario o amministrativo eventualmente attivato ai sensi della direttiva (v. *infra*).

La norma che introduce in via generale il dovere di diligenza ne indica in modo puntuale le diverse tappe attuative e chiarisce da subito un punto assai controverso riguardo all'estensione della catena su cui la società madre è tenuta a esercitare la dovuta diligenza: si tratta di tutti i partner commerciali, diretti e indiretti, ossia a loro volta facenti parte di catene di attività collegate alle imprese terze che hanno un rapporto diretto con la società madre o le sue filiali. La questione è stata diversamente risolta negli accordi transnazionali d'impresa, che spesso si arrestano alla prima linea della *supply chain* o, al più, giungono alla seconda linea: è chiaro che in quel caso si tratta di accordi volontari, sostenuti dalla sola capacità delle parti negoziali di impegnarsi a garantire/verificare il rispetto dell'accordo presso i fornitori/appaltatori diretti. La direttiva, invece, sembra prevedere un processo a cascata che coinvolge tutte le imprese che hanno, direttamente o indirettamente, rapporti di af-

fari con la società madre: potrebbe trattarsi di un numero elevatissimo di imprese, situate in ogni parte del mondo, spesso di piccole dimensioni, obbligate in virtù dei legami contrattuali con la società madre al rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, pena l'estromissione dalla catena.

La soluzione al dilemma sul come dare coesione, ai fini dell'esercizio di *due diligence* sui diritti umani e l'ambiente, a un insieme ampio e diversificato di realtà aziendali, è rinvenuta nel potere di controllo della società madre sulle filiali, tenute a cooperare con la capofila fornendole tutte le informazioni necessarie alla mappatura dei rischi e all'adozione di misure di prevenzione o di eliminazione/riduzione degli impatti negativi prodotti; e nel potere di influenza esercitato sui partner commerciali, eventualmente anche attraverso la richiesta di garanzie contrattuali circa il rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, da verificare attraverso qualificati soggetti indipendenti.

Per quanto riguarda i rapporti tra società all'interno di un gruppo, la direttiva prevede che la società madre possa adempiere agli obblighi di *due diligence* anche per conto di filiali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, se ciò assicura l'effettiva conformità. Il che non sottrae, tuttavia, le filiali al controllo dell'Autorità di vigilanza, né alla responsabilità civile.

La cooperazione prestata dalle filiali alla capogruppo si traduce in un corretto scambio di informazioni, nell'adozione della medesima politica di *due diligence* con gli opportuni adattamenti alla situazione della filiale, nell'integrazione degli obblighi di *due diligence* nelle proprie politiche e nei sistemi di gestione dei rischi, indicando chiaramente quali obblighi sono assolti dalla società madre e informandone i propri *stakeholders*, nell'adozione di misure adeguate a prevenire o eliminare impatti negativi e a rimediare ai danni causati, nella richiesta di garanzie contrattuali ai partner commerciali diretti e indiretti, nella sospensione temporanea o interruzione del rapporto di affari con partner che non siano in grado di garantire l'osservanza di diritti umani o dei vincoli ambientali. Analogamente, la filiale è tenuta agli stessi obblighi di mitigazione previsti dalla società madre nel piano di transizione climatica adottato anche per conto della filiale, con opportuni adattamenti al suo modello e alla sua strategia aziendale (art. 6).

Tale verticalizzazione del processo di *due diligence* in capo alla società madre è intesa a rafforzarne l'efficacia, puntando sul potere di direzione e controllo dell'impresa capofila. Essa, tuttavia, non esonera le filiali dall'adottare gli stessi obblighi di diligenza, eventualmente adeguati alla propria strategia aziendale, e dal rispondere, in solido o in via autonoma, per le violazioni commesse.

L'essenza dell'obbligo imposto alle società è l'integrazione della *due diligence* in tutte le pertinenti politiche aziendali e nei sistemi di gestione del rischio, con adozione di una politica che garantisca una *due diligence* basata sul rischio (art. 7). Come noto, il *risk management* è una pratica conosciuta e utilizzata dalle imprese per identificare e valutare i rischi per l'organizzazione, adottando strategie e decisioni volte a prevenire o ridurre l'incidenza di varie categorie di rischio nei diversi ambiti aziendali. Non stupisce, quindi, che in paesi che hanno introdotto nel recente passato obblighi legali di *due diligence*, le imprese se ne siano prontamente appropriate attraverso forme di *managérialisation* dell'obbligo di diligenza⁴⁷ limi-

⁴⁷ Barraud de Lagerie *et al.*, 2021, 42.

tandosi ad adattare, in assenza di indicazioni legali più precise, pratiche volontarie di *corporate social responsibility* ai nuovi obblighi legali, in un mero esercizio di conformità (*compliance*).

La direttiva definisce in modo puntuale forme e modi di elaborazione della politica aziendale o della strategia in materia di *due diligence*, imponendo requisiti formali e procedurali tali da disegnare un percorso guidato che non lascia troppi margini di autonomia all'impresa. Da questo punto di vista, la direttiva fissa norme di comportamento e obblighi di condotta direttamente applicabili, con ridotti margini di discrezionalità anche per gli Stati membri in fase di recepimento.

Innanzitutto, il piano è elaborato *previa consultazione* con i lavoratori della società e i loro rappresentanti (art. 7, c. 2). Esso deve contenere: la descrizione dell'approccio seguito anche a lungo termine; un codice di condotta che illustri le norme e i principi cui devono attenersi la società, le sue filiali e i partner commerciali, diretti e indiretti; una descrizione delle procedure previste per integrare il dovere di diligenza nelle politiche della società e per il suo esercizio, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta⁴⁸ e per estenderne l'applicazione ai partner commerciali. Il piano dev'essere revisionato e aggiornato senza ritardo al verificarsi di cambiamenti significativi e, comunque, almeno ogni due anni. Le società devono tener conto nel piano degli impatti negativi già individuati, delle misure adottate per affrontarli e delle valutazioni effettuate.

Di particolare rilievo ai nostri fini appare l'obbligo di consultazione preventiva con i lavoratori e i loro rappresentanti, volto a dar voce ai lavoratori, considerati i primi *stakeholder* dell'impresa. La formula qui utilizzata non menziona i sindacati, ma è da ritenere che, secondo i diversi sistemi di relazioni industriali, questi pacificamente rientrino nella nozione di rappresentanti dei lavoratori⁴⁹: l'obbligo di consultazione preventiva sulla politica di *due diligence* della società diventa quindi una delle forme di partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alle decisioni d'impresa previste dal diritto euro unitario, nel quadro del rafforzamento del dialogo sociale previsto dal Pilastro sociale europeo.

Il punto di partenza della *due diligence* è dato dall'identificazione e valutazione dei rischi, effettivi e potenziali, «arising from their own operations and those of their subsidiaries and, where related to their chains of activities, those of their business partners» (art. 8.1). La norma fa chiaramente intendere che si tratta di impatti negativi *causati* da operazioni della società, delle sue filiali e delle imprese legate alle sue catene di attività. La cartografia dei rischi per i diritti umani e l'ambiente si articola in due passaggi: 1) la mappatura delle attività proprie, delle filiali e dei partner commerciali al fine di identificare le aree in cui il verificarsi di impatti negativi presenta

⁴⁸ Il codice di condotta dev'essere applicato a tutte le funzioni e operazioni della società, comprese procedure di appalto, politiche di reclutamento, decisioni sugli acquisti (*considerando* 39).

⁴⁹ In tutte le direttive in materia sociale, la nozione di "rappresentanti dei lavoratori" è quella derivante dalle legislazioni e prassi nazionali. La disposizione specifica riguardante il coinvolgimento significativo degli stakeholder nel processo di *due diligence* (art. 13) è dovuta al Parlamento europeo per allineare meglio la direttiva ai *Guiding Principles* delle Nazioni unite e alle Linee guida Ocse, rafforzate sul punto con la modifica del 2023.

un maggior grado di probabilità o di gravità⁵⁰; 2) in base ai risultati della mappatura, la valutazione approfondita delle attività che, nelle attività proprie, delle filiali e delle catene di attività, presentano una più alta probabilità che si verifichino impatti negativi o che questi siano più gravi.

Nell'esercizio di mappatura dei rischi le imprese non sono lasciate a se stesse, ma possono avvalersi di informazioni quantitative e qualitative e di altre risorse, compresi rapporti indipendenti e informazioni raccolte tramite il meccanismo di notifica e le procedure di reclamo, di cui all'art. 14. L'ultimo c. dell'art. 8 contiene una precisazione importante sull'impegno richiesto a tutti i soggetti della catena ai fini di una corretta e completa mappatura dei rischi, prevedendo che qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita possano essere ottenute dai partner commerciali *a diversi livelli* della catena di attività, la società attribuisce la priorità alla richiesta di tali informazioni, ove ragionevole, direttamente ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi (art. 8, c. 4).

Il passo successivo alla mappatura completa dei rischi consiste nella gerarchizzazione degli stessi, basata sull'attribuzione di priorità a quei rischi che presentano un grado più elevato di probabilità di verificarsi o un impatto più grave, al fine di affrontare in via prioritaria tali rischi, qualora non sia possibile prevenire, attenuare, arrestare o minimizzare contemporaneamente e in modo completo tutti gli impatti negativi individuati. Una volta che gli impatti negativi più gravi e più probabili sono stati affrontati, la società è tenuta ad affrontare quelli meno gravi e meno probabili, in un lasso di tempo comunque ragionevole (art. 9).

Fatta questa ricognizione, l'impresa è tenuta a adottare una serie di misure volte a prevenire i rischi potenziali (art. 10) e a porre fine ai rischi effettivi (art. 11)⁵¹. Le due norme, che costituiscono il cuore della direttiva, prevedono un approccio simile nelle due situazioni. Nel primo caso, l'impresa deve adottare «misure adeguate»⁵² per prevenire il verificarsi di impatti negativi potenziali che sono stati o che avrebbero dovuto essere individuati in fase di mappatura dei rischi. Solo se la prevenzione non sia possibile o non sia immediatamente possibile, l'impresa deve adottare misure per attenuarli in maniera adeguata.

⁵⁰ L'art. 3, lett. l), definisce grave l'impatto particolarmente incisivo in ragione della sua natura, che comporta ad es. un danno alla vita, alla salute o alla libertà delle persone, o in ragione della sua entità, portata o carattere irrimediabile, tenendo in considerazione la sua gravità, compreso il numero di persone fisiche che sono o possono essere colpite, la misura in cui l'ambiente è o può essere danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone fisiche o l'ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell'impatto entro un periodo di tempo ragionevole.

⁵¹ L'art. 3, lett. u), definisce fattori di rischio i fatti, le situazioni o le circostanze connessi alla gravità e alla probabilità di un impatto negativo, compresi i fatti, le situazioni o le circostanze a livello di società, quelli relativi alle attività commerciali, quelli geografici e contestuali, quelli connessi ai prodotti e ai servizi e quelli settoriali.

⁵² L'art. 3, lett. o), considera adeguate misure che permettono di conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza, affrontando efficacemente gli impatti negativi in modo commisurato al livello di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo, e ragionevolmente disponibili per la società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese la natura e la portata dell'impatto negativo e dei fattori di rischio pertinenti.

Il canone di adeguatezza delle misure di prevenzione tiene conto delle seguenti circostanze: a) l'impatto negativo può essere causato solo dalla società, o congiuntamente dalla società, dalle sue filiali e dai partner commerciali attraverso azioni o omissioni, ovvero è causato solo da un partner commerciale; b) l'impatto negativo può verificarsi nelle attività di una filiale, di un partner commerciale diretto o di un partner commerciale indiretto; c) la capacità della società di influenzare il partner commerciale che può causare o causare congiuntamente l'impatto negativo potenziale. Come detto, tali circostanze concorrono a graduare la responsabilità della società.

L'adozione di «adeguate misure» di prevenzione implica: a) l'adozione di un piano di azione sulla prevenzione che preveda scadenze ragionevoli per l'implementazione di misure adeguate, corredato da indicatori qualitativi e quantitativi per misurarne i progressi. Il piano di prevenzione può essere elaborato in collaborazione con iniziative di settore o *multistakeholders*⁵³: in tal caso deve essere adattato alle attività della società e delle sue catene di attività; b) la richiesta a un partner commerciale diretto di garanzie contrattuali sul rispetto del codice di condotta della società e, se necessario, di un piano d'azione in materia di prevenzione, anche chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner garanzie contrattuali equivalenti in quanto le loro attività rientrino nella catena di attività della società; c) investimenti finanziari o non finanziari, adeguamenti o aggiornamenti necessari di impianti, processi e infrastrutture di produzione o altri processi e infrastrutture operativi; d) modifiche o miglioramenti al piano aziendale, alle strategie generali e alle attività della società stessa, comprese pratiche di acquisto, progettazione e pratiche di distribuzione; e) offerta di sostegno mirato e proporzionato alla Pmi che è partner commerciale della società, se necessario alla luce delle risorse, delle conoscenze e dei vincoli della Pmi, anche fornendo o consentendo l'accesso allo sviluppo delle capacità, alla formazione o al potenziamento dei sistemi di gestione e, se il rispetto del codice di condotta o del piano d'azione in materia di prevenzione ne compromette la sostenibilità economica, offrendo sostegno finanziario mirato e proporzionato, ad esempio con finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo⁵⁴ o assistenza nell'ottenere finanziamenti; f) in conformità del diritto dell'Unione, compreso il diritto della concorrenza, collaborazione con altri soggetti, anche al fine di aumentare la capacità di prevenire o attenuare l'impatto negativo, in particolare se nessun'altra misura risulta idonea o efficace.

Oltre che sulle garanzie contrattuali richieste ai partner commerciali, che devono essere accompagnate da misure adeguate di verifica della conformità, per ottenere le

⁵³ Le iniziative *multistakeholders* sono adottate su base volontaria attraverso procedure, strumenti e meccanismi per l'esercizio del dovere di diligenza, sviluppate e controllate da governi, associazioni di settore, organizzazioni interessate, comprese organizzazioni della società civile, o raggruppamenti o combinazioni di essi, a cui le imprese possono partecipare al fine di sostenere l'adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza (art. 3, lett. j).

⁵⁴ Sanguinetti-Raymond, 2022, 179, sottolinea l'importanza per l'impresa della *supply chain* di poter contare sulla continuità del rapporto contrattuale con la società madre, anche al fine di sostenere i costi di riduzione dei rischi legati al rispetto dei diritti umani e dell'ambiente.

quali la società può ricorrere alla verifica di un terzo indipendente, anche attraverso iniziative di settore o *multistakeholders*; si attira l'attenzione sulle misure pro-attive, consistenti in investimenti finanziari o non finanziari nella modifica o nel miglioramento degli impianti e della produzione, nella modifica delle strategie di impresa (pratiche di acquisto, progettazione e distribuzione), nel sostegno anche finanziario alle Pmi partner commerciali: si tratta dell'assunzione di obblighi che possono essere operativamente e finanziariamente assai onerosi e che non si esauriscono in procedure di *reporting* e in forme di *compliance* realizzate tramite *box ticking*⁵⁵. Vanno rimarcati, in particolare, gli obblighi della società nei confronti della catena dei partner commerciali: la richiesta di garanzie contrattuali a una Pmi o il contratto concluso con una Pmi, impone condizioni contrattuali eque, ragionevoli e non discriminatorie, e i costi della verifica di conformità da parte di un terzo indipendente sono a carico della società, a meno che la Pmi intenda condividere i risultati delle verifiche con altre società chiedendo di pagare almeno una parte dei costi della verifica, o in accordo con la società. Come detto, la direttiva calibra gli oneri gravanti sui diversi soggetti tenendo conto dei rapporti di potere e della capacità economica e organizzativa di ciascuno. Il richiamo a iniziative di settore o *multistakeholders* testimonia la consapevolezza di un *acquis* che si è consolidato nel tempo nella dimensione transnazionale, che può svolgere un ruolo significativo nella prevenzione dei rischi di violazione dei diritti umani. Il riferimento più immediato è l'Accordo Bangladesh⁵⁶, di recente rinnovato, e altri accordi settoriali volti alla prevenzione di determinati impatti negativi.

Se non risulta possibile prevenire o attenuare sufficientemente gli impatti negativi potenziali con le misure sopra indicate, come *extrema ratio* la società è tenuta ad astenersi dall'allacciare un nuovo rapporto o prolungare un rapporto esistente con un partner commerciale in cui o nella cui catena di attività è emerso l'impatto. Se consentito dalla legge nazionale che disciplina le relazioni con detto partner, la società adotta, a scalare, dapprima un piano di prevenzione rafforzato per lo specifico rischio, utilizzando o aumentando l'effetto-leva attraverso la sospensione del rapporto d'affari, ove ragionevolmente preveda che l'iniziativa vada a buon fine: in tal caso fissa un calendario specifico per l'attuazione delle azioni contenute nel piano, potendo nel frattempo cercare partner commerciali alternativi; se non è ragionevole attendersi che l'iniziativa vada a buon fine, o se l'attuazione del piano di prevenzione rafforzato non è riuscita a prevenire o attenuare l'impatto negativo, la società interrompe il rapporto d'affari, se l'impatto negativo potenziale ha carattere di gravità.

Come anticipato nel paragrafo precedente, l'iniziativa di sospendere o interrompere il rapporto d'affari con l'impresa della catena va soppesata alla luce dell'impatto negativo che tale decisione può avere, impegnando in un caso e nell'altro la società a porre in essere processi di *due diligence* rispetto all'impresa terza.

L'impegno di porre fine agli impatti negativi effettivi (art. 11) segue la stessa procedura prevista per la prevenzione degli impatti negativi potenziali, distinguendo se sono stati causati dalla società madre o congiuntamente con le filiali e la catena, oppure solo dai partner di affari, ecc. Ove l'obbligo di por fine a impatti negativi reali

⁵⁵ Mak, 2022, 301.

⁵⁶ Frosecchi, 2022, 151.

risulti impossibile, la società è tenuta a ridurne la portata. La sequenza delle misure appropriate da adottare contempla, *in primis*, l'eliminazione dell'impatto negativo con azioni che tengano conto della gravità e del grado di coinvolgimento della società nella produzione dello stesso. In caso di impossibilità di por fine con effetto immediato all'impatto negativo, la società deve adottare senza ritardo un piano di azione correttiva che fissi entro termini ragionevoli e certi l'attuazione di misure adeguate a ridurne la portata, munite di indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i miglioramenti realizzati, eventualmente in cooperazione con iniziative di settore e *multistakeholder*. Essa deve chiedere garanzie contrattuali per assicurare il rispetto del proprio codice di condotta ai partner commerciali diretti, incluso un piano di azione correttiva assistito da garanzie contrattuali a cascata verso i propri partner commerciali, nella misura in cui le loro attività rientrano nella catena di attività della società madre. Tra le misure adeguate da adottare rientrano investimenti finanziari e non finanziari, modifiche o miglioramenti degli impianti, dei processi o delle infrastrutture; modifiche o miglioramenti al piano aziendale, alle strategie generali e alle attività della società stessa, comprese pratiche di acquisto, progettazione e distribuzione; sostegno mirato alle Pmi partner commerciali; collaborazione con altri soggetti per porre fine agli impatti negativi effettivi; l'offerta di riparazione ai sensi dell'art. 12 (v. *infra*).

Ulteriori misure a carattere facoltativo riguardano il dialogo con il partner commerciale sulle aspettative di eliminazione o riduzione degli impatti negativi reali attraverso l'accesso a forme di *capacity building*, orientamenti, sostegno amministrativo e finanziario, come prestiti e finanziamenti, tenendo conto delle risorse, delle conoscenze e dei vincoli del partner commerciale. In caso di impossibilità di eliminare gli impatti negativi effettivi o di ridurne la portata con le misure obbligatorie sopra indicate, la società può chiedere garanzie contrattuali anche al partner commerciale indiretto al fine di assicurare il rispetto del proprio codice di condotta o del piano di azione correttivo. Anche in questo caso, le garanzie contrattuali devono essere accompagnate da misure appropriate di verifica della *compliance* tramite soggetti terzi indipendenti, ovvero tramite iniziative di settore o *multistakeholder*. Ove richieste a una Pmi, le condizioni previste devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie ed eventualmente accompagnate da misure di sostegno da parte della società madre.

I passi da compiere nel caso in cui gli impatti negativi reali non possano essere eliminati o significativamente ridotti sono, come per la situazione precedente, l'adozione di un piano di azione rafforzato, per la cui attuazione la società madre può esercitare l'effetto-leva della temporanea sospensione del rapporto contrattuale o, come *extrema ratio*, la risoluzione del rapporto, alle condizioni già richiamate.

Dopo la ricca elaborazione dell'obbligo di prevenzione degli impatti negativi, potenziali o reali, la direttiva stabilisce l'obbligo della società madre di offrire riparazione per gli impatti negativi effettivamente prodotti. La norma gradua la responsabilità a seconda che la violazione sia causata *congiuntamente* dalla società madre con le sue filiali e catene, o sia causata *solo* dal partner commerciale: in tal caso la società madre può (non: deve) provvedere alla riparazione in via volontaria, ovvero può usare la sua influenza sul partner commerciale che ha causato l'impatto negativo per far sì che provveda alla riparazione (art. 12). La norma va interpretata alla

luce dell'art. 2, lett. *t*), che fornisce la nozione di riparazione, intendendo per tale il ripristino per la persona o le persone colpite, per le comunità o per l'ambiente di una situazione equivalente, o il più vicina possibile, a quella in cui si troverebbero se non si fosse verificato l'impatto negativo effettivo, in modo proporzionato all'implicazione della società nell'impatto negativo, compreso il risarcimento finanziario o non finanziario fornito dalla società alla persona o alle persone colpite dall'impatto negativo effettivo e, se del caso, il rimborso dei costi sostenuti dalle autorità pubbliche per le misure correttive eventualmente necessarie.

La mancata esecuzione dell'obbligo di riparazione può costituire oggetto di ricorso in giudizio da parte dei portatori di interesse colpiti dall'impatto negativo o di un ordine da parte dell'Autorità di controllo competente, emesso a seguito di una segnalazione circostanziata (v. *infra*).

6.1. Proseguendo nell'analisi della direttiva, l'art. 13 è dedicato a un aspetto centrale del processo di *due diligence*, il coinvolgimento degli *stakeholder*, che la rubrica dell'articolo qualifica come significativo, mutuando l'espressione usata nelle fonti internazionali⁵⁷. La rubrica dello stesso art. 13 – Carrying out meaningful engagement with stakeholders – sembra avere un senso più pregnante rispetto alla versione italiana «Dialogo significativo con i portatori di interesse»⁵⁸, alludendo all'impegno attivo e qualificato dei portatori di interesse, nodo centrale nella realizzazione dei processi di *human rights due diligence* nel quadro dei *Guiding principles* delle Nazioni Unite, perché costituisce fonte essenziale di informazioni per le imprese al fine di identificare correttamente i rischi per i diritti umani e l'ambiente e prevedere strategie adeguate ad affrontarli⁵⁹. L'idea è espressa nel primo c. dell'art. 13, che impegna gli Stati a provvedere affinché le società adottino misure *adeguate* a dialogare *in modo efficace* con i portatori di interesse, alludendo a uno scambio produttivo di risultati e non a un dialogo meramente formale.

La funzione pedagogica della direttiva si manifesta, quindi, anche con riguardo all'aspetto cruciale del coinvolgimento degli *stakeholders* nel processo di *due diligence*, sinora lasciato a oscillanti margini di apprezzamento da parte delle società⁶⁰. La norma, infatti, chiarisce il significato dell'obbligo e scandisce le fasi di coinvolgimento degli *stakeholders*. Innanzitutto, ai fini di una consultazione efficace e trasparente con i portatori di interesse, la società è tenuta a fornire informazioni pertinenti e complete, fatte salve le informazioni commerciali coperte da segreto.

⁵⁷ La disposizione specifica riguardante il coinvolgimento significativo degli stakeholder nel processo di *due diligence* è dovuta al Parlamento europeo per allineare meglio la direttiva ai *Guiding Principles* delle Nazioni unite e alle Linee guida Ocse, rafforzate sul punto con la modifica del 2023.

⁵⁸ La versione francese riporta: *Échanges constructifs avec les parties prenantes*, quella spagnola: *Colaboración constructiva con las partes interesadas*, quella tedesca: *Sinnvolle Einbeziehung von Interessenträgern*: si tratta in ogni caso di un obbligo di coinvolgimento pregnante dei portatori di interesse nell'intera procedura di *due diligence*.

⁵⁹ Guarriello, 2021, 598.

⁶⁰ In relazione all'attuazione della legge francese, è opinione condivisa dagli osservatori che il coinvolgimento dei portatori di interesse, compresi i rappresentanti dei lavoratori, sia stato del tutto sporadico e occasionale.

I soggetti consultati possono presentare richieste motivate di informazioni supplementari, che la società è tenuta a fornire entro un termine congruo e in formato adeguato e comprensibile. Se la società respinge la richiesta, è tenuta a fornire in forma scritta la motivazione del diniego.

La direttiva indica puntualmente le cadenze delle fasi di consultazione: a) in quella di raccolta delle informazioni necessarie sugli impatti negativi effettivi o potenziali, al fine di farne una mappatura e attribuire loro priorità; b) in fase di elaborazione di piani d'azione in materia di prevenzione e correttivi e in fase di elaborazione di piani d'azione in materia di prevenzione e correttivi rafforzati; c) in fase di assunzione della decisione di cessare o sospendere un rapporto d'affari; d) in fase di adozione di misure adeguate per fornire riparazione agli impatti negativi; e) se del caso, in fase di elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi per il monitoraggio. Come dire che il coinvolgimento degli *stakeholders* deve avvenire in tutte le fasi salienti del processo di *due diligence*⁶¹ e precedere/accompagnare le decisioni d'impresa, dalla cartografia dei rischi per i diritti umani e l'ambiente, all'adozione di misure di prevenzione e correzione adeguate a evitare o ridurre gli impatti negativi, dall'adozione di misure riparatorie all'eventuale sospensione o interruzione di rapporti contrattuali con partner commerciali.

La direttiva, in sintonia con il quadro giuridico internazionale, non concepisce la *due diligence* come un esercizio solipsistico dell'impresa, fatto dai suoi preposti al *marketing* o agli acquisti, dai direttori del personale o da responsabili della gestione rischi, ma come una pratica di interlocuzione e ascolto di parti interessate qualificate a fornire un apporto conoscitivo essenziale basato su dati esperienziali, sulla conoscenza di realtà geografiche e culturali distanti, al fine di integrare le conoscenze dell'impresa fornendo la prospettazione di interessi *altri*, talora confliggenti, con quelli dell'impresa. L'esercizio di *due diligence* postula una reale alterità tra l'interesse economico dell'impresa e gli interessi dei suoi *stakeholders* (al miglioramento delle condizioni di lavoro, alla salubrità dell'ambiente, alla difesa dei diritti umani, a condizioni di vita dignitose per i lavoratori delle *supply chains*, alla riduzione di emissioni climalteranti, al divieto d'uso di sostanze tossiche e inquinanti, ecc.), nella ricerca di progressivi punti di convergenza attraverso l'instaurazione di un dialogo effettivo ed efficace.

La lista dei soggetti genuinamente portatori di interesse in materia di diritti umani e protezione dell'ambiente può essere lunga e talora non facilmente identificabile, soprattutto in paesi totalitari in cui non è riconosciuta libertà di associazione o non operano ong. L'identificazione di *stakeholders* significativi ai fini dell'instaurazione del processo di *due diligence* costituisce di per sé un aspetto critico, in quanto pregiudica una mappatura affidabile ed esauriente dei rischi che l'impresa si impegna a prevenire e rimuovere. Ovviamente la scelta di coinvolgimento degli *stakeholders*

⁶¹ Il *considerando* 65 parla di dialogo efficace con i portatori di interesse *durante l'intero processo* di esecuzione delle azioni relative al dovere di diligenza e di una *consultazione continua* che consenta un'interazione e un dialogo autentici al livello appropriato, ad esempio a livello di progetto o sito, e con periodicità adeguata. Ingiustificata appare, alla luce della versione finale della direttiva, la critica indirizzata da Caruso, 2024, 25 al ruolo fortemente ridimensionato dei sindacati e degli altri rappresentanti dei lavoratori nel processo di *due diligence*.

nel processo di *due diligence* spetta alla società madre, con la cooperazione delle filiali e dei partner commerciali della catena di attività, ma una scelta non accurata di *stakeholders* significativi, o addirittura volutamente escludente, rischia di pregiudicare l'intero processo e di avere ripercussioni negative in sede di procedure di reclamo, di segnalazioni circostanziate alle Autorità di controllo o di azioni di responsabilità civile. In sede di avvio del processo, la direttiva suggerisce di tener conto di impatti negativi già considerati, di relazioni indipendenti, di informazioni quantitative e qualitative, anche basate su iniziative settoriali o *multistakeholders*: la mappatura dei rischi diventa quindi anche una mappatura dei possibili *stakeholders* da consultare. L'articolo 13.4 integra tali indicazioni con il suggerimento di consultare esperti, quali organizzazioni della società civile o persone fisiche o giuridiche che difendono i diritti umani o l'ambiente, in grado di fornire informazioni credibili sugli impatti negativi effettivi o potenziali quando non sia ragionevolmente possibile dialogare in modo efficace con i portatori di interessi nella misura necessaria a conformarsi agli obblighi della direttiva.

Un autentico coinvolgimento degli *stakeholders* implica che la società tenga conto dei possibili ostacoli al dialogo, garantendo che i portatori di interessi non subiscano azioni di ritorsione o rivalsa⁶², mantenendo la riservatezza e l'anonimato (art. 13.5) e prestando particolare attenzione a esigenze di *stakeholders* vulnerabili nonché alla sovrapposizione di vulnerabilità e ai fattori intersezionali, anche tenendo conto dei gruppi o delle comunità potenzialmente interessati, ad esempio quelli protetti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e quelli contemplati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani (*considerando* 65).

Molto interessante è il richiamo alle esistenti iniziative di settore o *multi-stakeholders* quale supporto alla instaurazione di un dialogo efficace con i portatori di interesse: il ricorso a tali iniziative – che attraggono nella sfera degli *stakeholders* organizzazioni sindacali mondiali, sindacati di paesi terzi, ong, Oil, difensori dei diritti umani – deve comunque soddisfare i requisiti in materia di consultazione degli *stakeholders* e non esime la società dall'obbligo di consultare *i propri* dipendenti e i loro rappresentanti.

Circa il ruolo speciale riservato a questi ultimi, e in buona sostanza alle normative giuslavoristiche, la direttiva precisa: «Engagement with employees and their representatives shall be without prejudice to relevant EU and national legislation in the field of employment and social rights as well as collective agreements applicable» (art. 13.6). Il riferimento riguarda, in particolare, i diritti di informazione, consultazione e partecipazione applicabili alla stregua del diritto euro-unitario, nazionale e alle normative previste in materia dai contratti collettivi. L'esplicito raccordo con

⁶² La protezione contro azioni ritorsive è un aspetto centrale nel coinvolgimento degli *stakeholders*, che devono essere protetti da minacce e lesioni, da misure punitive, espulsioni e, nei casi più gravi, omicidi commissionati dalle imprese su cui indagano: cfr. il sito www.business-humanrights.org/en/from-us/human-rights-defenders-database/ che riferisce di 4.700 azioni ritorsive nei confronti di difensori dei diritti umani tra il 2015 e il 2023. Per la violazione di diritti umani sul lavoro v. il rapporto annuale dell'International Trade Union Congress: ITUC Global Rights Index, 2023.

la disciplina dei diritti di partecipazione, sostenuta dal Parlamento europeo⁶³, dal Comitato economico e sociale e dalla Confederazione europea dei sindacati⁶⁴, riconduce gli obblighi di *due diligence* all'alveo giuslavoristico nella sua dimensione multilivello, che spazia dai diritti fondamentali agli accordi transnazionali, al diritto sociale europeo, alle pratiche di contrattazione collettiva.

Due aspetti vanno sottolineati: da un lato, il rapporto tra fonti, in cui il diritto del lavoro mantiene il carattere di disciplina speciale rispetto alla disciplina in materia di *due diligence*; dall'altro, il richiamo a iniziative di settore e *multistakeholders*⁶⁵, che apre alla dimensione evolutiva e fattuale del difficile rapporto tra impresa e diritti umani.

6.2. Il processo di *due diligence* è completato dall'obbligo di prevedere meccanismi di notifica e procedure di reclamo (art. 14), di monitoraggio (art. 15), e un regime di pubblicità e accessibilità delle informazioni (artt. 16 e 17).

La previsione di procedure di reclamo appare strettamente connessa alla disposizione sul coinvolgimento degli *stakeholders* in quanto finalizzata a consentire a persone o organizzazioni che nutrano il legittimo timore di impatti negativi potenziali o reali in ragione dell'operato della società, delle sue filiali o di partner commerciali, di presentare reclamo alla società. I soggetti che possono presentare reclamo sono: le persone fisiche o giuridiche colpite da un impatto negativo e loro legittimi rappresentanti, come organizzazioni della società civile o difensori dei diritti umani; i *sindacati* e altri rappresentanti di persone impiegate nella catena di attività; le organizzazioni della società civile attive in materia di tutela ambientale in settori collegati all'impatto ambientale negativo oggetto di reclamo. Va sottolineata la specifica e distinta menzione dei sindacati tra i soggetti abilitati a presentare reclamo, pur se la formula utilizzata⁶⁶ pone qualche problema riguardo all'eventuale dimostrazione dell'affiliazione sindacale da parte di persone che a qualunque titolo lavorano per imprese della catena, o in situazioni di assenza di sindacati.

La procedura per la presentazione e trattazione dei reclami dev'essere equa, pubblicamente disponibile, accessibile, prevedibile e trasparente e deve prevedere le modalità attraverso cui la società dichiara un reclamo infondato e le informazioni da fornire ai rappresentanti dei lavoratori e ai sindacati interessati. La società è tenuta a adottare misure ragionevoli per evitare ritorsioni e per garantire la riservatezza e la sicurezza di chi presenta il reclamo. Se risulta fondato, l'impatto negativo oggetto di reclamo viene incluso nella mappatura dei rischi. Chi presenta reclamo ha diritto:

⁶³ Nella Risoluzione del 10.3.2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese: 2020/2129(Inl).

⁶⁴ Nella riunione del comitato esecutivo del 17-18.12.2019: *Etuc position for a European directive on mandatory Human Rights due diligence and responsible business conduct*, in: <https://www.etuc.org/en/document/>

⁶⁵ Va ricordato che l'adesione a tali iniziative, se favorisce l'acquisizione e socializzazione di informazioni rilevanti nella dimensione di settore o *multistakeholder*, non costituisce un *safe harbour* rispetto alla responsabilità diretta dell'impresa.

⁶⁶ «Trade unions and other workers' representatives representing individuals working in the chain of activities concerned».

di chiedere alla società di darvi seguito; di incontrare i rappresentanti della società a livello adeguato a discutere degli impatti negativi gravi oggetto del reclamo; di ottenere le motivazioni in base alle quali il reclamo è considerato fondato o meno, e di ricevere informazioni sulle misure che l'impresa intende adottare.

Quanto ai meccanismi di notifica (termine burocratico per indicare segnalazioni o meccanismi di allerta), la società è tenuta a prevedere un meccanismo accessibile per segnalare in forma anonima o riservata (normalmente attraverso una casella di posta elettronica) possibili rischi di violazione dei diritti umani o dell'ambiente causati dall'attività della società, delle filiali o dei partner commerciali. Procedure di reclamo e meccanismi di verifica possono anche essere frutto di collaborazioni a livello di settore, di iniziative *multistakeholders* o di accordi quadro globali, a condizione che soddisfino i requisiti posti dalla norma. Tali meccanismi volontari di composizione delle controversie non possono in ogni caso costituire condizioni preliminari per sottoporre segnalazioni all'autorità di controllo o per esperire l'azione in giudizio (art. 14 cc. 6 e 7).

Il richiamo contenuto nel c. 6 valorizza le buone pratiche degli accordi transnazionali di impresa, da tempo mossi su questa linea⁶⁷: nel far ciò, la direttiva sembra costituire l'anello mancante di una normativa di sostegno a processi di contrattazione collettiva transnazionale⁶⁸. Il riferimento a queste pratiche si rivela utile anche riguardo all'allestimento di procedure di monitoraggio, cui è tenuta la società al fine di valutare con cadenza almeno annuale, sulla base di congrui indicatori qualitativi e quantitativi, l'adeguatezza ed efficacia della politica adottata in materia di individuazione, prevenzione, eliminazione, riduzione e riparazione degli impatti negativi causati dalla sua attività sui diritti umani e l'ambiente. All'esito delle valutazioni scaturenti dal processo di monitoraggio⁶⁹ e tenuto conto delle informazioni pertinen-

⁶⁷ Sull'evoluzione delle pratiche negoziali transnazionali nel corso dell'ultimo ventennio cfr. Moreau, 2017; Moreau, 2018, 774; Hadwiger, 2018; Guarriello, Stanzani, 2018; Daugareilh, 2018, 76; Guarriello, 2019, 203; Guarriello, Nogler, 2020, 181; Boix Lluch, 2020, 227; Murgo, 2021, 199; Daugareilh, 2022, 97; Micheli, 2023, 111; Garcia Landaburù, 2023; Zito, 2024.

⁶⁸ Guarriello, 2021, 597. Sostengono apertamente questa prospettiva, in passato solo implicitamente sottesa alla disciplina nazionale sul dovere di vigilanza, Isabelle Daugareilh nella relazione *Qué esperar del deber de vigilancia para el futuro de los derechos del trabajo? Reflexiones a partir de la ley francesa*, tenuta al secondo seminario internazionale di Salamanca (v. nota 12) e Tania Sachs, nella relazione *La direttiva europea sulla due diligence: quali prospettive?*, tenuta all'Università di Venezia il 5.4.2024. Daugareilh segnala, alla luce dell'esperienza francese, come la disciplina in materia di *due diligence* possa essere utilizzata quale mezzo di pressione su imprese multinazionali per aprire trattative sui diritti dei lavoratori e rafforzare il dialogo sociale transnazionale, a condizione che il sindacato si appropri della legge: esempi positivi di tale dinamica sono gli accordi transnazionali di *Téléperformance*, Engie, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole siglati con Uni Global Union negli ultimi anni. Cfr. Daugareilh, 2022, 100.

⁶⁹ Che, alla luce degli accordi transnazionali di impresa (TCAs), è una forma di monitoraggio congiunto con i sindacati che hanno stipulato l'accordo. Si tratta del contenuto più significativo degli accordi siglati nell'ultimo decennio perché li dota di meccanismi procedurali volti a verificare nel tempo l'attuazione dell'accordo nelle imprese della *global supply chain*

ti fornite dagli *stakeholder*⁷⁰, la politica di *due diligence* dev'essere adeguatamente aggiornata.

Da ultimo, la società è tenuta a comunicare la politica adottata tramite pubblicazione sul suo sito *web* di una dichiarazione annuale in almeno una lingua ufficiale dell'Unione, entro un termine ragionevole e comunque non oltre dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio di esercizio. Per le società costituite in un paese extra-UE, nella dichiarazione va indicato il nome del mandatario. L'onere di comunicazione non si applica alle società soggette a obblighi di rendicontazione di sostenibilità ai sensi della direttiva 2013/34, nonché alle imprese finanziarie regolamentate, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 2019/2088, per evitare duplicazioni nella rendicontazione. Entro marzo 2027 la Commissione è tenuta a adottare atti delegati riguardanti il contenuto e i criteri di rendicontazione⁷¹ di cui al c. 1, indicando, in particolare, informazioni sufficientemente dettagliate volte a illustrare la politica di *due diligence*, gli impatti negativi effettivi e potenziali individuati e le misure adottate riguardo a tali impatti. A partire da gennaio 2029, le società sono tenute a trasmettere la dichiarazione annuale anche all'organismo di raccolta designato dallo Stato membro ai sensi dell'art. 2.2 del regolamento (UE) 2023/2859 affinché sia resa accessibile tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), e a darne notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Gli obblighi di monitoraggio e comunicazione mirano a realizzare l'obiettivo di trasparenza delle politiche d'impresa in tema di sostenibilità, collegando la disciplina della *due diligence* a quella di rendicontazione della sostenibilità, che impone all'impresa di spiegare l'approccio di *due diligence* seguito, gli impatti negativi individuati e le misure di prevenzione adottate, dando conto all'esterno del proprio operato. La *disclosure* delle politiche d'impresa è preceduta/accompagnata sul fronte interno dal monitoraggio e dalla misurazione dei risultati conseguiti al fine di valutarne l'efficacia in vista di possibili azioni correttive.

Va, tuttavia, criticamente segnalato come la trasparenza, vero *leitmotif* della legislazione euro unitaria dell'ultimo quinquennio, non sia quasi mai il frutto di un'azione spontanea dell'impresa che ha introiettato gli obiettivi di sostenibilità nel proprio dna, quanto piuttosto frutto di un'azione pubblica di costruzione di un mercato regolamentato, nel quale l'impresa è chiamata a fare la sua parte – e a rendicontarla pubblicamente – nel quadro di una fitta rete di regole e politiche pubbliche. In parti-

attraverso l'assunzione di impegni proattivi (garantire i processi di sindacalizzazione, la disseminazione e formazione sul contenuto dell'accordo, la definizione di meccanismi di reclamo e di composizione delle controversie, l'agibilità dei luoghi di lavoro per visite e controlli) da parte dei soggetti firmatari, direzioni centrali di imprese multinazionali e sindacati internazionali: Moreau, 2017; Guarriello, 2018, 17; Guarriello, 2019, 213; Boix Lluch, 2020, 227; Garcia Landaburù, 2023; Zito, 2024. Il più noto è l'Accordo Inditex 2019, che ha previsto una complessa rete di organismi di monitoraggio e verifica dell'attuazione dell'accordo in diverse aree di insediamento del gruppo multinazionale e delle *supply chains*: Boix Lluch, 2020, 227; Garcia Landaburù, 2023.

⁷⁰ Il coinvolgimento degli *stakeholders* al processo di *due diligence* riguarda anche la fase di monitoraggio periodico, in cui svolgono un ruolo cruciale a tutela degli interessi delle potenziali vittime di impatti negativi non adeguatamente individuati, prevenuti o ridotti.

⁷¹ Il termine *reporting* appare più appropriato rispetto a quello di *statement* di cui al c. 1.

colare, l'esperienza applicativa della legge francese sul *devoir de vigilance* illustra la reticenza delle imprese a fare una mappatura realistica delle categorie di rischio per i diritti umani e l'ambiente causati dalla propria attività, ma soprattutto a comunicare all'esterno gli impatti negativi reali e potenziali per il timore del giudizio degli investitori. Riusciranno gli obblighi di *disclosure* di matrice europea a trasformare l'impresa in una casa di vetro?

7. La direttiva negli artt. da 18 a 21 prevede strumenti di supporto e di accompagnamento alle società, agli *stakeholders*, alle imprese terze della catena di attività, volti a facilitare l'esercizio di *due diligence* sulla base di modelli, linee di orientamento, buone prassi ricavabili anche dal quadro internazionale di *soft law* e dalle esperienze applicative. La preoccupazione di fornire assistenza e guida alle imprese tenute a processi di *due diligence* appare meritoria giacché, da un lato, mira ad armonizzare concezioni e comportamenti assai diversificati in ragione di discipline sinora presenti a macchia di leopardo nei paesi dell'Unione, a carattere generale o settoriale e con campi di applicazione diversi; dall'altro, a facilitare l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione della direttiva confrontando dati comparabili. Il ricorso a misure di supporto e accompagnamento è tanto più apprezzabile se raffrontato con l'esperienza applicativa della legge francese, lasciata all'inventiva del *management* e dei suoi gabinetti di consulenza in assenza di decreti attuativi⁷² che chiarissero i tanti aspetti lacunosi della legge, nonché all'iniziativa di sindacati e ong che, in funzione pedagogico-informativa, si sono sobbarcati l'onere di fornire linee-guida ricavabili dai *Guiding Principles* delle Nazioni unite, pubblicare i *plans de vigilance*, fornire stime su quali e quante società ricadano nel campo di applicazione della legge, raccogliere le segnalazioni di *stakeholders* in ogni parte del mondo sulle violazioni perpetrate nelle catene di fornitura, istituire osservatori e redigere rapporti, selezionare i casi da portare in giudizio e provvedere all'organizzazione dei ricorsi.

La prima forma di supporto alle società impegnate in processi di *due diligence* consiste nell'adozione, da parte della Commissione europea, in consultazione con gli Stati membri e gli *stakeholders*, di linee-guida su modelli di clausole contrattuali tipo da utilizzare nel rapporto tra società madre e partner commerciali, diretti e indiretti, al fine di assicurare l'osservanza da parte di questi delle politiche di *due diligence* adottate dalla società (art. 18). La pubblicazione di tali linee-guida dovrà avvenire entro 30 mesi dall'entrata in vigore della direttiva, vale a dire entro il mese di dicembre 2026. Verosimilmente, sulla base delle esperienze volontarie realizzate⁷³, si tratterà di impegni negoziali a rispettare il codice di condotta della società madre, di clausole sociali o ambientali, di condizioni apposte ai contratti di acquisto, di fornitura o di appalto e subappalto, di clausole risolutive espresse, ecc.

⁷² Decreti che, a partire dalla presentazione della direttiva, il governo francese non ha emanato, in attesa della disciplina europea.

⁷³ Potrebbero rientrare in tali linee guida anche orientamenti per la contrattazione collettiva di accordi transnazionali di gruppo che prevedono meccanismi di adesione all'accordo, di formazione per imprese e sindacati della *supply chain*, procedure di reclamo, visite di controllo, monitoraggio congiunto, ecc.

Introdotta dalla stessa formula «in order to provide support», l'art. 19 prevede l'emanazione di orientamenti generali, di orientamenti specifici a determinati settori o a determinate categorie di rischio, che forniscano indicazioni a carattere pratico a società, Autorità nazionali di controllo e *stakeholders*. La definizione di tali orientamenti è fatta dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri, gli *stakeholders* e organismi specializzati quali l'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Agenzia europea per l'ambiente (EEA), l'Autorità europea del lavoro (ELA) ed eventualmente organizzazioni internazionali e altri organismi competenti in materia di *due diligence*⁷⁴.

Tali orientamenti richiamano: le *best practices* in materia, con specifica attenzione all'adeguatezza delle misure che l'impresa è tenuta a adottare per contrastare i rischi individuati, alle azioni di riparazione, alle modalità per individuare i portatori di interessi e instaurare con loro un dialogo anche attraverso il meccanismo di notifica e la procedura di reclamo; orientamenti pratici sui piani di transizione climatica; orientamenti specifici per settore; orientamenti sulla valutazione dei fattori di rischio a livello di società e di partner commerciali, di fattori geografici e contestuali, di rischi connessi ai prodotti e ai servizi e di rischi settoriali, compresi quelli associati a zone di conflitto o ad alto rischio; riferimenti a dati e fonti di informazione disponibili, a strumenti e tecnologie digitali di supporto al rispetto di tali obblighi; informazioni su come condividere risorse e informazioni tra società e altri soggetti giuridici in modo conforme alla protezione del segreto commerciale e alla protezione da azioni ritorsive; informazioni per i portatori di interessi e i loro rappresentanti su come instaurare un dialogo nel corso dell'intero processo di *due diligence*.

Anche gli Stati membri sono chiamati a far la loro parte nel fornire informazione e supporto alle società, ai loro partner commerciali e *stakeholders* attraverso «misure di accompagnamento» (art. 20) consistenti nella creazione di siti *web*, di piattaforme o portali dedicati, da gestire separatamente o insieme ad altri paesi. In questi strumenti, particolare attenzione dev'essere dedicata alle Pmi delle *supply chains*. Essi devono consentire l'accesso ai contenuti e criteri per la rendicontazione definiti dalla Commissione ex art. 16.3; alle linee guida della Commissione sulle clausole contrattuali tipo ex art. 18 e agli orientamenti emanati ex art. 19; all'*helpdesk* unico di cui all'art. 21; a informazioni per gli *stakeholders* e i loro rappresentanti su come instaurare un dialogo nel corso dell'intero processo di attuazione del dovere di diligenza.

Oltre al supporto fornito attraverso le informazioni, gli Stati possono prevedere forme di sostegno finanziario alle Pmi e agli *stakeholders* al fine di agevolare l'esercizio dei loro diritti: la Commissione può integrare tali misure attingendo a risorse previste dall'azione dell'UE a favore della *due diligence* nell'Unione e nei paesi terzi e può elaborare misure nuove, tra cui l'agevolazione di iniziative *multistakeholder* volte ad assistere le società nell'adempimento dei loro obblighi.

⁷⁴ Si pensi in particolare all'Ocse, che ha elaborato manuali per l'esercizio di *due diligence* nelle catene di abbigliamento e calzature, nel settore estrattivo, dei minerali da zone di conflitto o ad alto rischio, nel settore agricolo – insieme alla FAO – e nel settore degli investitori istituzionali.

Tra le misure di accompagnamento un ruolo rilevante è riconosciuto a tali iniziative collettive come forma di condivisione e facilitazione nell'adempimento degli obblighi di *due diligence*. L'adesione a iniziative di settore e *multistakeholders* è vista con favore: in particolare, le società possono – non senza averne prima valutato la congruità – avvalersi dell'analisi dei rischi effettuata da iniziative di settore o *multistakeholders*, partecipare a tali analisi, adottare misure adeguate tramite tali iniziative e monitorarne l'efficacia. Dal canto loro, Commissione e Stati membri possono favorire la disseminazione di informazioni su tali iniziative e sui relativi esiti, mentre la Commissione, in collaborazione con gli Stati, è tenuta a emanare orientamenti volti a stabilire criteri e metodologie di valutazione dell'idoneità delle iniziative di settore e *multistakeholders* ad uso delle imprese.

Un altro aspetto, alquanto trascurato dalle leggi nazionali che hanno stabilito obblighi di *due diligence*, è quello della verifica da parte di valutatori indipendenti degli obblighi gravanti sulla società e sulle imprese della catena di attività. Tale funzione di verifica può essere svolta anche da un'altra società o da un'iniziativa di settore o *multistakeholders*. I terzi verificatori devono rispondere a requisiti di indipendenza, esperienza e competenza in materia di ambiente e diritti umani e sono responsabili della qualità e affidabilità della verifica che eseguono: devono agire con obiettività e piena indipendenza dalla società, in assenza di conflitti di interesse, non subire pressioni esterne, dirette o indirette, e astenersi da azioni incompatibili con la loro indipendenza. Anche su tale aspetto cruciale la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, si impegna a emanare orientamenti volti a definire criteri e metodologie per valutare l'idoneità dei verificatori terzi ad uso delle società e per monitorare l'accuratezza ed efficacia delle verifiche compiute.

Infine, fra le misure di accompagnamento rientra la costituzione di un *helpdesk* unico⁷⁵ da parte della Commissione, volto a fornire informazioni, orientamenti e assistenza alle società (art. 21). L'*helpdesk* può contare sulla collaborazione delle Autorità di controllo nazionali, che diffondono e adattano le informazioni e gli orientamenti ai contesti nazionali.

8. L'art. 22, dedicato alla lotta al cambiamento climatico, nella versione definitiva, rafforza gli obiettivi di sostenibilità ambientale imponendo alle imprese rientranti nel suo campo di applicazione l'obbligo di adottare un piano di transizione per la mitigazione del cambiamento climatico al fine di assicurare “con il massimo impegno possibile” che il modello organizzativo e la strategia d'impresa siano compatibili con la transizione a un'economia sostenibile e con il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica fissati nell'Accordo di Parigi e nella Legge europea sul clima (Regolamento 2021/1119), con particolare riguardo alle attività legate al carbone, petrolio e gas.

⁷⁵ Similmente all'*ILO helpdesk for Business on International Labour Standards* in funzione presso l'ILO a supporto di imprese multinazionali, sindacati e *supply chains* riguardo alle condotte previste dalla Dichiarazione tripartita sui principi applicabili alle imprese multinazionali e alle loro politiche e dalla Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali del lavoro: www.ilo.org/business.

Si tratta di un articolo quasi interamente riscritto alla ricerca di un compromesso accettabile tra le posizioni divergenti di quanti ritengono che anche le imprese debbano impegnarsi attivamente nella mitigazione dei cambiamenti climatici e quanti invece ritengono debba trattarsi di obiettivi politici che impegnano solo gli attori istituzionali⁷⁶. Accolta la prima opzione, il braccio di ferro si è spostato su due aspetti: da un lato, la difficoltà di verificare l'impegno delle imprese verso il raggiungimento degli obiettivi rientranti nella politica pubblica varata con il *Green Deal* europeo nel 2019; dall'altro, la previsione di un compenso variabile degli amministratori in relazione al perseguimento di obiettivi di medio-lungo periodo di transizione climatica, fortemente avversato dalle società in quanto ritenuto estraneo allo scopo sociale e all'interesse degli azionisti. Il compromesso raggiunto si è alla fine attestato sul rafforzamento degli obiettivi di sostenibilità climatica attraverso la definizione di obblighi procedurali che impegnano la società «con il massimo impegno possibile» (*through best efforts*), pur se accompagnati dalla precisazione, contenuta nel *considerando* 73, che il piano di transizione climatica «costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato». Dall'art. 22 è stata invece eliminata la disposizione che prevedeva il compenso variabile per gli amministratori, dai più ritenuta lesiva dell'autonomia statutaria, sicché si può ora sostenere che la direttiva non contiene norme sulla *corporate governance*.

Il piano di transizione climatica definito dall'art. 22 deve contenere obiettivi temporali per il 2030 e fasi quinquennali fino al 2050 basate su prove scientifiche conclusive, inclusi obiettivi di riduzione assoluta dei gas a effetto serra, la descrizione delle misure di decarbonizzazione e le azioni mirate a raggiungere gli obiettivi temporali delle diverse fasi, compresi i mutamenti nel portfolio di prodotti e servizi e l'adozione di nuove tecnologie produttive, la spiegazione e quantificazione degli investimenti e finanziamenti a supporto dell'attuazione del piano di transizione, la descrizione del ruolo degli organi amministrativi, gestionali e di controllo della società riguardo al piano.

Quest'ultima previsione – la descrizione del ruolo dei diversi organi societari riguardo alla elaborazione e attuazione del piano di transizione climatica – sostituisce con una versione assai blanda, che non intacca i poteri degli organi societari e non impone torsioni alla concezione tradizionale dell'interesse sociale come interesse degli azionisti, la norma che rapportava il compenso degli amministratori al raggiungimento di obiettivi di transizione climatica, ossia una remunerazione variabile basata sul *Directors' duty of care*, presente nel *Senior Managers and Certification*

⁷⁶ In verità si tratta di un terreno molto scivoloso, anche in dipendenza dell'esito di *climate action* intentate davanti a corti nazionali (Nogler, 2022, 9) e sovranazionali: si veda l'innovativa sentenza CEDU, Grande Chambre, 9.4.2024, caso Anziane per il clima (*Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others vs. Switzerland*) in cui la Corte EDU ha affermato la violazione dell'art. 8 sul diritto al rispetto della vita privata e familiare delle ricorrenti, diritto che include l'effettiva protezione da parte delle autorità statali dagli effetti avversi del cambiamento climatico sulla vita, la salute, il benessere e la qualità della vita; e il ricorso presentato alla Corte di giustizia dell'Unione europea per far dichiarare non più rispondenti a riscontri scientifici gli obiettivi *Fit for 55* di riduzione dell'emissione di gas climalteranti entro il 2030 per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Regime del Regno Unito, eliminata nella posizione del Consiglio del dicembre 2022 per la forte opposizione del mondo delle grandi *corporations* alla disposizione, percepita come lesiva dell'autonomia statutaria⁷⁷.

Le società che comunicano un piano di transizione climatica nella loro rendicontazione di sostenibilità ai sensi della direttiva 2013/34/UE si presume abbiano rispettato l'obbligo imposto dalla direttiva; la stessa presunzione opera a favore di società incluse nel piano di transizione climatica della società madre, comunicato nella rendicontazione di sostenibilità.

Il piano di transizione climatica, da aggiornare ogni anno, deve contenere la descrizione dei progressi compiuti rispetto agli obiettivi temporali fissati nelle diverse fasi.

9. Un ruolo importante nella disciplina della *mandatory due diligence* è riservato alla vigilanza pubblica sull'attuazione della normativa tramite Autorità nazionali indipendenti, dotate di poteri di controllo e sanzionatori, attivati di propria iniziativa o su segnalazioni circostanziate di chi vi abbia interesse.

Ispirato al modello tedesco, che prevede il controllo di un'autorità amministrativa non a carattere indipendente (l'Ufficio federale dell'economia) e il suo potere di irrogare sanzioni per la violazione degli obblighi di diligenza, l'apparato amministrativo allestito dalla direttiva si articola in una o più autorità amministrative indipendenti designate da ciascuno Stato membro, coordinate tra loro attraverso un *network* europeo che svolge funzioni di coordinamento e scambio di informazioni.

L'art. 24 precisa quale sia lo Stato membro competente alla vigilanza in caso di società extra-UE e l'obbligo di cooperazione tra autorità di paesi diversi quando il dovere di vigilanza della filiale è svolto dalla società madre con sede legale in uno Stato membro diverso. Gli Stati sono tenuti a comunicare alla Commissione il nome e i contatti dell'Autorità di vigilanza designata e, in caso siano più di una⁷⁸, le rispettive competenze, entro la scadenza di luglio 2026: la Commissione mette a disposizione del pubblico sul suo sito *web* tutte le informazioni su dette autorità, aggiornando periodicamente l'elenco. La direttiva prescrive requisiti di indipendenza delle Autorità di vigilanza, così come di tutto il personale da esse impiegato (revisori, periti, ecc.), che deve agire con imparzialità e trasparenza e nel rispetto degli obblighi di segreto professionale.

Spetta agli Stati provvedere affinché le Autorità di controllo siano giuridicamente e funzionalmente indipendenti, non subiscano pressioni esterne, dirette e indirette, in particolare da società soggette a vigilanza ai sensi della direttiva o da altri interes-

⁷⁷ Il dibattito nella dottrina commercialistica sul modello prefigurato dalla direttiva di *stakeholder value* è molto articolato, pur se prevalentemente attestato su posizioni tradizionali: Sacconi, Denozza, Stabilini, 2019, 1; Alpa, 2021, 721; Marchetti, 2021, 338; Libertini, 2021, 325; Id., 2023, 63; Montalenti, 2022, 6; Malberti, 2020, 661; Mucciarelli, 2021, 520; Stella Richter jr., 2022, 714; Mosco, Felicetti, 2022, 185.

⁷⁸ La direttiva consente agli Stati membri di designare l'autorità preposta alla vigilanza delle imprese finanziarie regolamentate quale autorità di controllo ai fini della normativa sulla *due diligence* (per l'Italia la Consob).

si di mercato e che il loro personale e le persone responsabili della gestione non si trovino in situazioni di conflitto di interesse e si astengano da atti incompatibili con le funzioni esercitate. Le Autorità di controllo sono tenute a pubblicare e rendere accessibile *online* una relazione annuale sulle loro attività di vigilanza ai sensi della direttiva. Grava sugli Stati assicurare che esse dispongano di poteri e risorse adeguati a svolgere i compiti previsti. La denominazione e la fisionomia di tali organismi sembra ascrivibile alla figura dell'agenzia o dell'autorità amministrativa indipendente⁷⁹, dotata di risorse proprie, di autonomia di gestione, di indipendenza, di elevata competenza tecnica nella sua sfera di azione.

I poteri spettanti all'Autorità di controllo spaziano dal potere di imporre alle società vigilate di fornire informazioni sui processi di *due diligence*, al potere di indagare sul rispetto degli obblighi di prevenzione, eliminazione e riparazione degli impatti negativi e sull'adozione del piano di transizione climatica, al potere di ispezione *in loco*, eventualmente in cooperazione con l'autorità di uno Stato membro diverso. Se nel corso dell'attività ravvisa l'inosservanza della disciplina di *due diligence*, l'Autorità assegna alla società un congruo termine per adottare provvedimenti correttivi: tale messa in mora non impedisce comunque all'Autorità di comminare sanzioni, né a chiunque vi abbia interesse di avviare l'azione civile di responsabilità *ex art. 29*.

La direttiva prescrive il nucleo minimo di poteri spettanti all'Autorità di controllo (art. 25.5). Essa ha il potere di: a) ordinare che la società cessi la violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva compiendo un'azione o cessando una condotta; si astenga dalla reiterazione della condotta in questione e, se del caso, fornisca una riparazione proporzionata alla violazione e necessaria a porvi fine; b) imporre sanzioni *ex art. 27*; c) adottare misure provvisorie in caso di rischio imminente di danni gravi e irreparabili. Tali poteri sono esercitati in conformità con il diritto nazionale, direttamente o eventualmente in cooperazione con altre autorità, ovvero rivolgendosi all'autorità giudiziaria competente, che provvede a che il ricorso abbia un effetto equivalente alle sanzioni imposte direttamente dall'Autorità di controllo. Contro decisioni giuridicamente vincolanti dell'Autorità di controllo ogni persona fisica o giuridica toccata dalla decisione può proporre un ricorso giurisdizionale effettivo.

Va segnalato come, nel doppio binario assicurato dalla direttiva (coesistenza di forme di controllo amministrativo *ex ante* e di controllo giudiziario *ex post*), la decisione dell'autorità di controllo riguardo alla conformità di una società rispetto alla disciplina nazionale sulla *due diligence* lascia impregiudicata la responsabilità civile della società a norma dell'art. 29, che opera sulla base di presupposti in parte diversi.

Come anticipato, l'autorità di controllo opera di propria iniziativa o su segnalazione circostanziata di persone fisiche o giuridiche che, in base a circostanze oggettive, abbiano motivo di ritenere che la società violi le disposizioni in materia di diligenza (art. 26). In tal caso l'autorità è tenuta a fornire risposta entro un termine ragionevole, informando il segnalante dell'esito della valutazione compiuta e fornendo

⁷⁹ Morbidelli, 1997; Cassese, 1999; De Minico, 2004; D'Alberti, Pajno, 2010; Cerulli Irelli, 2010, 58 individua l'elemento caratterizzante di tali autorità nella sottrazione al potere di indirizzo e controllo esercitato dal governo sulla pubblica amministrazione nel suo complesso.

i motivi. È inoltre tenuta a comunicare al segnalante, che abbia un interesse legittimo, la decisione di accogliere o respingere eventuali richieste di intervento, nonché la descrizione delle misure e dei provvedimenti successivamente adottati, fornendo informazioni sull'accesso a procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Le sanzioni, anche pecuniarie, irrogabili dall'Autorità di controllo sono definite dalla legge nazionale di recepimento della direttiva nel rispetto del canone imposto dal diritto europeo in materia di sanzioni, che devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. L'art. 27 c. 2 enumera i criteri per definire la natura e la misura appropriata delle sanzioni. Essi impongono di tener conto di circostanze quali: la natura, la gravità e la durata della violazione e la gravità degli impatti causati; gli investimenti effettuati e il sostegno mirato fornito dalla società; l'eventuale collaborazione attuata con altri soggetti per affrontare gli impatti in questione; i criteri adottati per attribuire priorità alle diverse categorie di rischio; eventuali violazioni commesse in precedenza e constatate con decisione definitiva; l'efficacia di provvedimenti correttivi adottati; i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dalla società in conseguenza della violazione; ogni altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso.

La direttiva prescrive una tipologia minima di sanzioni: sanzioni pecuniarie, di entità variabile fino a un massimo del 5% del fatturato netto mondiale della società; una dichiarazione pubblica che indica la società responsabile di violazione quando non si conforma alla decisione che le ha imposto una sanzione pecuniaria.

Le decisioni dell'Autorità di controllo che prescrivono sanzioni per violazione delle norme di recepimento della direttiva devono essere pubblicate e rimanere pubblicamente disponibili per almeno 5 anni; esse sono comunicate alla rete europea delle Autorità di controllo.

La rete è istituita dalla Commissione, con funzioni di cooperazione, coordinamento e allineamento delle prassi regolamentari, investigative, sanzionatorie e di vigilanza delle Autorità di controllo e di condivisione delle informazioni. Alla rete possono aderire le agenzie dell'Unione che hanno competenze nei settori contemplati dalla direttiva (art. 28).

Gli Stati membri cooperano attivamente con la rete europea delle Autorità di controllo al fine di individuare le società rientranti nel campo di applicazione della direttiva all'interno della loro giurisdizione, fornendo informazioni necessarie a valutare se società di paesi terzi soddisfano il criterio riguardante il fatturato netto prodotto all'interno dell'Unione stabilito dall'art. 2. La Commissione istituisce un sistema sicuro di scambio di informazioni relative al fatturato netto generato nell'Unione da una società extra-UE che non ha succursali in uno Stato membro o ha succursali situate in Stati membri diversi. Gli Stati membri comunicano regolarmente le informazioni di cui dispongono in merito al fatturato netto generato da tali società e la Commissione, dopo aver analizzato le informazioni, comunica allo Stato membro in cui la società ha generato la maggior parte del suo fatturato netto nell'UE, che detta società è soggetta all'Autorità nazionale di controllo dello Stato membro.

Oltre a obblighi di cooperazione e di assistenza reciproca, la rete europea è tenuta a pubblicare le decisioni delle Autorità di controllo contenenti sanzioni e la lista di società extra-UE soggette agli obblighi di *due diligence*.

La trattazione di questo importante capitolo meriterebbe ben altra attenzione, stante la sua centralità nei dispositivi pubblici di attuazione della direttiva. Un'a-

nalisi più approfondita degli organismi di supervisione e controllo appare peraltro ultronea rispetto al quadro d'insieme che, nell'economia del presente lavoro, si è inteso tracciare: quel che va rimarcato è la forte matrice pubblicistica dell'impianto attraverso l'istituzione di agenzie o autorità amministrative indipendenti, create *ad hoc* o preesistenti con assegnazione delle relative funzioni; il controllo pubblico da queste esercitato attraverso poteri ispettivi e sanzionatori; gli obblighi di trasparenza cui sono tenute, volti ad assicurare effettività alla disciplina varata con la *mandatory due diligence* per le società e le loro catene di attività.

10. Il secondo meccanismo a garanzia di effettività degli obblighi di diligenza è dato dall'azione di responsabilità civile contro la società e dal risarcimento da questa dovuto alle vittime. La responsabilità per i danni causati dall'attività della società e della sua catena, già presente nella raccomandazione del Parlamento europeo alla Commissione, approvata a larghissima maggioranza il 10 marzo 2021, e nella proposta presentata dalla Commissione il 23 febbraio 2022, è considerata sin dalle prime iniziative normative una conseguenza inevitabile della disciplina di *hard law* al fine di dotare il processo di *due diligence* dei necessari «denti per mordere»⁸⁰: la sua disciplina ha, tuttavia, costituito un aspetto che fino al momento stesso dell'approvazione finale è apparso assai controverso. Non a caso, nella conferenza-stampa che ha annunciato l'approvazione della direttiva, il responsabile alla giustizia della Commissione europea Didier Reynders e la relatrice al Parlamento europeo Lara Wolters hanno tenuto a sottolineare che, malgrado i compromessi necessari a ottenere l'approvazione⁸¹, il principio-cardine della direttiva, che l'impresa risponde dei danni causati, è stato fatto salvo.

A tale disposizione è, quindi, necessario rivolgere l'attenzione con una certa cautela, sapendo che ha costituito uno dei passaggi più impegnativi nella ricerca di soluzioni di compromesso accettabili da parte delle imprese, in gran parte ostili alla responsabilità civile⁸² e, sul versante opposto, delle centinaia di associazioni di difesa dei diritti umani e dell'ambiente⁸³.

⁸⁰ Che si tratti di una tendenza ascrivibile al processo di giuridificazione degli obblighi di vigilanza su base legale o giudiziale è osservato da Bueno, Bright, 2020, 789; Bright, 2022, 55; Drouin, 2022, 179.

⁸¹ Sui canali *social* delle associazioni per i diritti umani e ambientaliste si è parlato di «un assalto alla diligenza» riuscito solo in parte: www.materiarinnovabile.eu/ del 15.3.2024.

⁸² Sul fronte imprenditoriale, oltre alla posizione critica espressa da *BusinessEurope* e alla lettera congiunta di Medef, BDI e Confindustria ai rispettivi governi, ci sono state anche posizioni favorevoli all'approvazione della direttiva, come la lettera aperta di 26 grandi aziende e reti di fornitori al cancelliere Sholtz, in cui raccomandano il voto favorevole all'approvazione della direttiva in quanto «in our view, the requirements of the CSDDD are appropriate and feasible. The CSDDD offers a historic and, at present, the only chance for an EU-wide level playing field»; o l'appello al governo italiano di grandi imprese (Ferrero, Mars, Mondelez) che da tempo hanno «chiesto l'introduzione di una legislazione pragmatica, coerente e uniforme a livello dell'UE e pertanto accolgono con favore il testo della direttiva provvisoriamente approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo».

⁸³ Nella fase finale del trilatero, oltre 140 ong hanno esortato i governi dei paesi dell'U-

L'art. 29 rubricato "Responsabilità civile delle società e diritto al pieno risarcimento" assegna agli Stati membri il compito di disciplinare la responsabilità civile della società per i danni causati a una persona fisica o giuridica⁸⁴, a condizione che: a) la società non abbia ottemperato, intenzionalmente o per negligenza, agli obblighi previsti dagli artt. 10 e 11 della direttiva⁸⁵, quando il diritto, il divieto o l'obbligo elencato nell'allegato alla direttiva sia inteso a tutelare la persona fisica o giuridica; b) a seguito dell'inosservanza, sia stato causato un danno agli interessi giuridici della persona fisica o giuridica, tutelati dal diritto nazionale. La norma esclude quindi la responsabilità oggettiva e ammette la responsabilità soggettiva per condotta dolosa o colposa, da cui sia derivato un danno a un interesse protetto della persona fisica o giuridica⁸⁶. La conseguenza dell'accertamento di responsabilità è il diritto della persona fisica o giuridica di ottenere il pieno risarcimento del danno, in conformità con il diritto nazionale.

Due *caveat* accompagnano l'affermazione del principio di responsabilità, volti a circoscriverne la portata: da un lato, che il pieno risarcimento (*full compensation*) ai sensi della direttiva non conduce a una sovracompensazione del danno subito, né sotto forma di danni punitivi, né di danni multipli o di altra natura (art. 29, c. 2); dall'altro, che la società non può essere ritenuta responsabile se il danno è stato causato *solo* dal partner commerciale della sua catena di attività (art. 29, c. 1). Si tratta all'evidenza di soluzioni adottate per rispondere a esigenze di certezza del diritto⁸⁷, con riguardo sia alla possibile declinazione di varie figure di danno, che trovano riconoscimento in alcuni ordinamenti; sia alla interruzione del nesso causale laddove il danno non sia imputabile alla società madre per omessa vigilanza sull'impresa della catena, ma alla sola impresa terza⁸⁸ (a tale esito mirano le forme di graduazione della responsabilità introdotte agli artt. 10 e 11).

nione ad approvare la direttiva. In particolare, nel luglio 2023, 100 tra sindacati, ong e associazioni per i diritti umani e l'ambiente latino-americane hanno scritto al primo ministro spagnolo raccomandando l'adozione della direttiva durante il semestre di presidenza spagnola dell'Unione.

⁸⁴ La versione inglese parla di *natural or legal person*, la versione francese di *personne physique ou morale*: letteralmente la norma sembra far riferimento alla persona giuridica in senso stretto, ossia ad entità cui è attribuita personalità giuridica. Va tuttavia segnalato che un'ampia serie di soggetti collettivi i cui diritti sono implicati nella disciplina sul dovere di diligenza non sono nell'ordinamento italiano dotati di personalità giuridica (tra essi sindacati e associazioni non riconosciute varie), ma hanno una più ridotta soggettività giuridica che consente loro, tra l'altro, di stare in giudizio.

⁸⁵ Si tratta degli articoli riguardanti rispettivamente l'obbligo di prevenire gli impatti negativi potenziali e di eliminare o mitigare gli impatti negativi reali.

⁸⁶ La società risponde in base al principio di *accountability* introdotto nel diritto europeo già in materia di *privacy* e di commercio elettronico, ora applicato alle piattaforme che erogano servizi digitali come forma di responsabilità algoritmica (*Digital Service Act*): si tratta di responsabilità per violazione di obblighi di fare e rendicontare quanto fatto, basata sulla adozione di comportamenti che devono essere spiegati.

⁸⁷ Reclamata a gran voce dalle imprese durante l'intero iter di approvazione della direttiva, nonché segnalata dalla pronuncia del *Conseil Constitutionnel* francese in fase di controllo preventivo di costituzionalità della legge 27.3.2017 sul *devoir de vigilance*.

⁸⁸ La norma rispecchia la preoccupazione espressa da *BusinessEurope*, che in una lettera del 6/02/2024 agli ambasciatori dei 27 Stati membri segnala: «Le norme sulla responsabilità

Attenta riflessione merita anche la limitazione della sfera di responsabilità civile alla violazione, volontaria o colposa, degli articoli 10 e 11, laddove l'art. 24 attribuisce alle Autorità nazionali di controllo la vigilanza sul rispetto di *tutti* gli obblighi che integrano il processo di *due diligence* (artt. 7-16 e art. 22), con irrogazione delle sanzioni ivi previste. La responsabilità civile ha, dunque, un campo di applicazione più limitato rispetto allo standard di condotta imposto dalla direttiva, che riguarda tutti gli obblighi che scandiscono il processo di *due diligence*, dall'incompleta mappatura dei rischi, alla mancata consultazione degli *stakeholders*, alla mancata adozione del piano di mitigazione dei cambiamenti climatici, ecc. Va tuttavia rammentato che, benché l'azione di responsabilità riguardi un nucleo più ristretto di obblighi, la cui violazione dolosa o colposa abbia causato un danno ai ricorrenti, si tratta di obblighi che stanno al cuore del processo di *due diligence* perché riguardano non solo l'adozione o mancata adozione di misure di prevenzione (o di eliminazione/minimizzazione) purchessia rispetto a impatti negativi potenziali o reali, previsti o prevedibili con una corretta mappatura dei rischi, ma la loro concreta adeguatezza, da valutare alla luce dell'efficacia dimostrata nel prevenire o evitare/minimizzare l'impatto negativo prodotto.

A fronte dell'alleggerimento di responsabilità sancito dall'art. 29, cc. 1 e 2, il c. 3 dell'articolo, accogliendo le osservazioni presentate dall'Agenzia europea sui diritti fondamentali (FRA) sull'esigenza di facilitare l'accesso alla giustizia per le vittime di violazioni dei diritti umani e dell'ambiente, prevede l'adozione da parte degli Stati membri di una serie di agevolazioni in materia di: a) termini di prescrizione, che devono essere di almeno 5 anni e comunque non inferiori al termine stabilito dai regimi nazionali di responsabilità civile; b) spese processuali, che non devono essere eccessivamente onerose per i ricorrenti da scoraggiarli ad agire in giudizio; c) provvedimenti inibitori, richiedibili anche mediante procedimenti sommari volti a far cessare la condotta lesiva; d) condizioni ragionevoli di ammissione della rappresentanza in giudizio, in nome e per conto della persona lesa, di un sindacato, una ong per i diritti umani o dell'ambiente, o un'istituzione nazionale di tutela dei diritti umani o dell'ambiente; e) alleggerimento del carico probatorio quando i fatti addotti dal ricorrente e le prove ragionevolmente disponibili siano sufficienti a stabilire la plausibilità della domanda di risarcimento, con indicazione di elementi di prova supplementari nella disponibilità della società resistente: in tal caso il giudice deve poter ordinare che tali elementi probatori vengano da questa divulgati, limitando la divulgazione a quanto necessario e proporzionato a sostenere la domanda e proteggendo le informazioni riservate.

Di tali disposizioni, volte a facilitare anche la decisione di accesso alla giustizia⁸⁹, va segnalata in particolare la lett. a), che impone agli Stati di adottare norme riguardanti l'inizio, la durata, la sospensione o l'interruzione dei termini di prescri-

civile sono ancora sbilanciate perché sopravvalutano la leva e l'influenza che le imprese europee hanno nella loro catena di attività, mentre sottovalutano le asimmetrie e le lacune informative che le imprese si trovano a dover affrontare nel momento in cui mappano i loro rischi».

⁸⁹ Secondo le indicazioni contenute nell'art. 26 dei *Guiding Principles* delle Nazioni unite, inteso a garantire l'effettività dei meccanismi giudiziari including considering ways to reduce legal, practical and other relevant barriers that could lead to a denial of access to remedy.

zione che non ostacolino indebitamente l'avvio di procedimenti per il risarcimento del danno e, in ogni caso, non siano più restrittive delle norme sui regimi nazionali di responsabilità civile generale; che i termini di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno ai sensi della direttiva siano di *almeno 5 anni* e comunque non inferiori al termine stabilito dai regimi nazionali di responsabilità civile generale⁹⁰; che la prescrizione non inizi a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che i ricorrenti siano a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza, del comportamento e del fatto che costituisce una violazione, del fatto che la violazione li ha danneggiati e dell'identità dell'autore della violazione. La previsione della durata minima del termine di prescrizione di cinque anni costituisce una norma ad efficacia diretta, ai sensi del diritto euro unitario, come tale direttamente applicabile dal giudice.

Analoga rilevanza assume la disposizione di cui alla lett. d) sulla previsione di condizioni ragionevoli applicabili a forme di azione collettiva o di classe intentate da sindacati, ong e agenzie di protezione dei diritti umani e dell'ambiente a tutela della persona lesa, nel quadro delle norme processuali nazionali. L'azione collettiva è ovviamente la più importante garanzia di accesso alla giustizia per le vittime di violazioni dei diritti umani e di disastri ambientali causati dall'attività dell'impresa o delle sue catene di approvvigionamento, in particolare in regime di extraterritorialità, in cui l'azione viene intentata davanti al giudice del paese in cui la società madre ha sede legale o vi è il domicilio del mandatario. Stante la centralità del dispositivo per dare effettività al sistema rimediabile, andranno interpretati in senso restrittivo i requisiti posti dal diritto nazionale alla legittimazione processuale di sindacati e ong riguardo alla presenza permanente sul territorio nazionale, o al divieto di esercitare attività commerciali, o all'impegno duraturo e non occasionale a tutela dei diritti previsti dalla direttiva e dal diritto nazionale. Il rinvio alle legislazioni nazionali potrebbe infatti limitare le condizioni di accesso alla giustizia da parte di sindacati e difensori dei diritti umani in alcuni Stati dell'Unione a forte trazione sovranista.

Di non agevole lettura è la previsione sull'alleggerimento del carico probatorio, che in presenza dell'esibizione da parte del ricorrente di fatti e prove sufficienti a supportare la plausibilità della domanda di risarcimento del danno (così nella versione italiana, da intendere nel senso di verosimiglianza o ragionevolezza degli elementi di prova adottati in quanto nella sua disponibilità), nonché dell'indicazione di elementi di prova supplementari rientranti nel controllo della società, abilita il giudice a ordinare l'esibizione di tali prove alla società resistente. La formula utilizzata non è chiara e non ricalca quelle usate nel diritto euro unitario quando impone⁹¹ la parziale inversione o l'inversione secca dell'onere probatorio⁹²: ma a denti stretti a

⁹⁰ La posizione del Parlamento europeo del 1.6.2023 indicava un termine di prescrizione di almeno dieci anni.

⁹¹ L'incertezza è determinata anche dall'espressione *courts are able to order that such evidence be disclosed*, che non sembra imporre tale obbligo, ma renderlo facoltativo (trad.: i giudici possono ordinare).

⁹² Si veda, da ultimo, l'art. 18 della direttiva 2023/970 in materia di trasparenza retributiva: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie, secondo i loro sistemi giudiziari, affinché spetti alla parte convenuta provare l'insussistenza della discriminazione retributiva diret-

questo sembra alludere, in sintonia con la *ratio* del processo di *due diligence*, per cui la società, a fronte di elementi di prova a suo carico, dovrà liberarsi della presunzione di colpevolezza fornendo documenti e prove (che deve conservare per almeno cinque anni) di aver esercitato correttamente gli obblighi di prevenzione, correzione, mitigazione, eliminazione e riparazione degli impatti negativi prevedibili e previsti.

Nel complesso bilanciamento di interessi, è interessante notare che la norma non esime da responsabilità le società che hanno partecipato a iniziative di settore o *multistakeholders*, o han fatto ricorso a una verifica da parte di terzi indipendenti o a clausole contrattuali per sostenere l'adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza da parte di imprese della catena (art. 29, c. 4). Così come la responsabilità civile della società madre lascia impregiudicata la responsabilità civile delle filiali o dei suoi partner commerciali diretti e indiretti nella catena di attività. Se il danno è stato causato congiuntamente dalla società, dalla sua filiale e da un partner commerciale diretto o indiretto, essi sono responsabili in solido, fatte salve le disposizioni di diritto nazionale relative alle condizioni della responsabilità in solido e ai diritti di regresso (art. 29, c. 5).

La disciplina sulla responsabilità civile prevista dalla direttiva non limita la responsabilità delle società ai sensi dei sistemi giuridici dell'Unione o nazionali e lascia impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative a impatti negativi sui diritti umani o l'ambiente previste in situazioni non contemplate dalla direttiva sulla *due diligence* o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto a questa (art. 29, c. 6).

Infine, *dulcis in fundo*, è positivamente accolta la suggestione avanzata dagli esperti di diritto internazionale privato⁹³ di considerare nelle legislazioni nazionali di recepimento della direttiva le norme sulla responsabilità civile come norme di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile non sia quello dello Stato membro, ma di un paese terzo (art. 29, c. 7). Benché limitata alle norme in materia di responsabilità civile, la previsione che impone agli Stati di considerare nelle legislazioni nazionali di recepimento tali norme come di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 16 del regolamento Roma II sulle obbligazioni non contrattuali riguardo alla responsabilità nascente dalla violazione di obblighi di comportamento puntualmente indicati nella disciplina sulla *mandatory due diligence*, si rivelerà essenziale per dare effettività al diritto fondamentale di accesso alla giustizia da parte delle vittime e di rimedi effettivi (*full compensation*) per i danni subiti in ogni parte del mondo a causa del comportamento doloso o colposo della società, delle sue filiali e delle catene di attività. È altresì chiaro che gli Stati mantengono ampi margini di discrezionalità

ta o indiretta ove i lavoratori [...] abbiano prodotto dinanzi a un'autorità competente o a un organo giurisdizionale nazionale elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta. 2. Qualora un datore di lavoro non abbia attuato gli obblighi in materia di trasparenza retributiva [...] gli Stati membri provvedono affinché spetti al datore di lavoro dimostrare, nei procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti una presunta discriminazione retributiva diretta o indiretta, che non vi è stata una siffatta discriminazione».

⁹³ Cfr. Bonfanti, 2021, 385.

nel recepimento della direttiva riguardo al regime della responsabilità civile e che, quindi, non avremo un diritto uniforme in tema di responsabilità civile per violazione degli obblighi di *due diligence*⁹⁴.

Tuttavia, l'affermazione del principio che l'impresa risponde civilmente dei danni causati riveste importanza cruciale perché imporrà tale standard normativo a tutti gli Stati membri, compresi quelli, come la Germania, che l'avevano escluso nella propria legge sugli obblighi di cura. Inoltre, la previsione di far rientrare la materia tra le norme di applicazione necessaria, con alcune agevolazioni di accesso effettivo al sistema rimediabile, pur scontando differenze tra sistemi nazionali, sembra offrire un quadro normativo che, seppur perfettibile, appare realmente aperto alla dimensione extraterritoriale della responsabilità d'impresa, in passato ampiamente frustrata da norme interne impeditive di una effettiva possibilità di azione per danni⁹⁵.

11. Le disposizioni finali riguardano essenzialmente tre nuclei normativi: le modifiche da apportare a discipline previgenti toccate dalla direttiva (artt. 30-33); l'esercizio delle deleghe da parte della Commissione e il riesame con relazione al Parlamento europeo (artt. 34-36); i termini di recepimento e i destinatari (artt. 37-39).

Sotto il primo profilo, l'entrata in vigore della direttiva implica l'integrazione della disciplina nazionale di protezione del *whistleblower*, che deve includere anche la protezione di chi fa segnalazioni riguardo a violazioni in materia di *due diligence*; l'eventuale presa in considerazione, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, di condotte scaturenti dall'attuazione in via obbligatoria o volontaria di processi di *due diligence* come condizione ambientale o sociale che le amministrazioni aggiudicatrici *possono* stabilire in relazione all'esecuzione di tali contratti; l'integrazione del regolamento 2023/2859 istitutivo del punto unico di accesso. Gli adeguamenti non paiono di grande momento, visto che non impongono agli Stati di tener conto dell'adozione di processi di *due diligence* come condizione premiale ai fini dell'aggiudicazione di appalti pubblici o contratti di concessione, né dell'accertata violazione dei relativi obblighi ad opera dell'autorità nazionale di controllo come condizione impeditiva dell'aggiudicazione, come è invece previsto dalla legge tedesca.

Più interessante è il secondo nucleo di disposizioni riguardante l'esercizio delle deleghe attribuite alla Commissione dagli artt. 3.2 e 16, il primo riguardante la modifica e integrazione degli allegati per tener conto dei processi di ratifica da parte degli Stati membri di strumenti internazionali, della loro modifica o abrogazione ovvero dei loro sviluppi; il secondo l'indicazione di contenuti e criteri della dichiarazione annuale oggetto di *disclosure* da parte della società. La delega può essere revocata in ogni momento dal Parlamento e dal Consiglio. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione è tenuta a consultare gli esperti designati dagli Stati membri nell'ambito della comitologia, e a notificare l'atto adottato al Parlamento e al Con-

⁹⁴ È questo un timore espresso anche da *BusinessEurope* nella lettera del 6.2.2024.

⁹⁵ Si veda *ex multis* il caso KiK, riportato da Nogler, 2022, 28, e la traduzione della sentenza del Tribunale di Dortmund del 10 gennaio 2019, pubblicata sullo stesso fascicolo di *DLRI*, 191.

siglio, che hanno 2 mesi di tempo per sollevare obiezioni. Dopo tale termine, se non sono sollevate obiezioni dai co-legislatori, l'atto entra in vigore.

Molto rilevante, a testimonianza del *work in progress* avviato con l'approvazione della direttiva, è il meccanismo di riesame che la Commissione è tenuta a svolgere e le relazioni che è tenuta a presentare al Parlamento e al Consiglio su alcuni aspetti cruciali della direttiva. Innanzitutto, deve presentare una relazione sulla necessità di stabilire ulteriori obblighi (*additional requirements*) relativi al dovere di diligenza delle imprese finanziarie regolamentate riguardo alla fornitura di servizi finanziari e alle attività di investimento, nonché sulle opzioni per tali obblighi e sul loro impatto⁹⁶. Detta relazione deve essere presentata il prima possibile e comunque non oltre il 26 luglio 2026. Essa deve tener conto di altri atti legislativi dell'Unione riguardanti le imprese finanziarie regolamentate e avanzare, se del caso, una proposta legislativa.

In via generale, entro il 26 luglio 2030 e successivamente con cadenza triennale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della direttiva, sulla sua efficacia nel conseguire gli obiettivi, in particolare per quanto riguarda la risposta agli impatti negativi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. Fin qui, nulla di nuovo, giacché il riesame della disciplina a distanza di alcuni anni è spesso compreso nelle disposizioni finali di un atto legislativo dell'Unione, che ne verifica nel tempo l'efficacia tramite processi di valutazione e monitoraggio. Quel che appare inedito è l'obiettivo di valutare il funzionamento effettivo di alcuni meccanismi cruciali della disciplina per apportare modifiche che tengano conto della sperimentazione in materia e ampliarne il campo di applicazione, in una forma di apprendimento riflessivo.

In particolare, l'art. 36.2 specifica i profili che la prima relazione deve valutare: a) gli impatti sulle Pmi, fornendo una valutazione dell'efficacia delle misure e degli strumenti di sostegno forniti alle Pmi dalla Commissione e dagli Stati membri; b) l'ambito di applicazione con riguardo alle società interessate, per verificare se esso garantisce l'efficacia della direttiva alla luce dei suoi obiettivi, la parità di condizioni tra i soggetti considerati e se assicura che le società non possano eluderne l'applicazione, eventualmente riesaminando l'applicazione alle sole società commerciali per prevedere l'applicazione a soggetti costituiti sotto forme giuridiche diverse, per includere nell'ambito di applicazione modelli aziendali o forme di cooperazione economica con società terze diversi da quelli di cui all'articolo 2; per rivedere le soglie occupazionali e di fatturato netto e valutare se occorra (re)introdurre un approccio settoriale in settori ad alto rischio; per riesaminare il criterio del fatturato netto generato nell'Unione; c) la necessità di ripensare la nozione di catena di attività; d) l'eventuale modifica dell'allegato anche alla luce degli sviluppi internazionali, nonché il suo eventuale ampliamento per coprire ulteriori impatti negativi, in particolare sulla buona *governance*; e) la necessità di rivedere le norme sulla lotta ai cambiamenti climatici, in particolare l'elaborazione dei piani di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la loro adozione e attuazione, nonché i poteri delle Autorità di controllo al riguardo; f) l'efficacia dei meccanismi

⁹⁶ Il governo francese aveva guidato la posizione del Consiglio volta a escludere il settore finanziario dagli obblighi di *due diligence*, riservandoli alla competenza nazionale.

di trasposizione a livello nazionale, delle sanzioni e delle norme in materia di responsabilità civile; g) la necessità di modifiche al livello di armonizzazione stabilito dalla direttiva per garantire parità di condizioni alle società nel mercato interno, comprese la convergenza e la divergenza tra le disposizioni di diritto nazionale di recepimento.

Vaste programme! vien da commentare: un lungo elenco di questioni spinose ora messe da parte, che costituiranno oggetto di riesame da parte della Commissione, eventualmente accompagnato da una nuova proposta legislativa sei anni dopo la sua entrata in vigore. Una sorta di “fase 2”, di cantiere normativo aperto alla luce di criticità evidentemente sin d’ora percepite dalle istituzioni europee, che tuttavia hanno tenacemente perseguito l’obiettivo di varare nell’ultimo scorcio di legislatura la disciplina sulla *mandatory due diligence* per mettere un punto fermo (un punto di partenza, non di arrivo, per il commissario Reynders) e garantire condizioni di concorrenza leale sul mercato interno. Segno anche della volontà di approfondire un processo di riflessione basato sull’apprendimento dalla prassi, volto ad apportare nel tempo le correzioni e gli adattamenti necessari a garantire maggior efficacia agli obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale a base della disciplina, sulla base della sperimentazione avviata da grandi imprese ma che dovrebbe, con i dovuti accorgimenti, estendersi a forme giuridiche diverse dalle società di capitali e a dimensioni minori.

Con riguardo alle disposizioni finali (entrata in vigore e destinatari della direttiva), sulla formula di *routine* «Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva» grava tutto il peso e la responsabilità di dare attuazione agli obblighi imposti dalla direttiva, che costituisce il quadro normativo interposto di *hard law* con cui gli Stati membri dell’Unione europea onorano «the State duty to protect human rights» sancito dal primo pilastro dei *Guiding Principles* delle Nazioni unite.

L’art. 37 fissa in due anni il termine per l’adozione delle leggi nazionali di trasposizione della direttiva, entro il 26.7.2026. Esso, però, prevede un’applicazione graduale della normativa, diluita nell’arco di ulteriori tre anni, fino a luglio 2029, a seconda della dimensione d’impresa e del fatturato netto prodotto: le più grandi, con più di 5000 dipendenti in media e più di un miliardo e mezzo di euro di fatturato netto, da luglio 2027; quelle con più di 3000 dipendenti e più di 900milioni di euro di fatturato netto, da luglio 2028; quelle con oltre 1000 dipendenti in media e 450milioni di euro di fatturato, da luglio 2029.

Passi il compromesso finale della presidenza belga sul raddoppio della soglia occupazionale e sulla triplicazione della soglia di fatturato: ma la diluizione dei termini di applicazione della disciplina fino a 5 anni dall’entrata in vigore della direttiva pare davvero eccessiva, soprattutto perché le soglie previste, già elevate, vengono rispettivamente quintuplicate e triplicate in questa *mise en oeuvre* progressiva diluita fino a luglio 2029. Alla vigilia della faticosa scadenza fissata per la verifica dei *Sustainable Developments Goals* delle Nazioni unite, cui la direttiva europea dovrebbe auspicabilmente dare un contributo decisivo. *In cauda venenum.*

Riferimenti bibliografici

- Action Aid *et al.* (2019). La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. Année 1: Les entreprises doivent mieux faire.
- Alpa G. (2021). Responsabilità degli amministratori di società e principio di “sostenibilità”. *CF*: 721 ss.
- Alston P. (2005). *Labour Rights as Human Rights*. Oxford: Oxford University Press.
- Barraud de Lagerie P., Bethoux E., Bourguignon R., Mias A., Penalva-Icher E. (2020). *Mise en œuvre de la loi sur le devoir de vigilance. Rapport sur les premiers plans adoptés par les entreprises*. Genève: Rapport au BIT.
- Barraud de Lagerie P., Bethoux E., Mias A., Penalva-Icher E. (2021). Tra attuazione e dibattito: primi insegnamenti dalla legge francese del 2017 sul dovere di diligenza delle imprese. *DLRI*: 37 ss.
- Bellace J.R. (2019). Perspectives on labour and human rights. In: Bellace J.R., ter Haar B. (eds.), *Research Handbook on Business and Human Rights Law*. Cheltenham: Elgar, 2 ss.
- Boix Lluch I. (2020). L'accordo quadro globale di Inditex: un modello di azione sindacale globale. Un bilancio dopo la firma del rinnovo e dell'ampliamento del 2019. *DLRI* 227 ss.
- Bonfanti A. (2021). Accesso alla giustizia per violazioni dei diritti umani sul lavoro lungo la catena globale del valore: recenti sviluppi nella prospettiva del diritto internazionale privato. *DLRI*: 369 ss.
- Bonnitcha J., McCorquodale R. (2017). The concept of “Due Diligence” in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. *EJIR*: 899 ss.
- Borzaga M., Mussi F. (2023). Luci e ombre della recente proposta di direttiva relativa al dovere di *due diligence* delle imprese in materia di sostenibilità. *LD*: 495 ss.
- Bright C. (2022). De la responsabilité sociale des entreprises au devoir de vigilance contraignant. In: Marzo C., Pataut E., Robin-Olivier S., Rodière P., Trudeau G. (dir.), *Le droit social en dialogue, Mélanges en l'honneur de Marie-Ange Moreau*. Bruxelles: Bruylant, 49 ss.
- Bueno N., Bright C. (2020). Implementing Human Rights Due Diligence Through Corporate Civil Liability. *ICLQ*: 789 ss.
- Brino V. (2020). *Diritto del lavoro e catene globali del valore*. Torino: Giappichelli.
- Brino V. (2022). Governance societaria sostenibile e due diligence: nuovi orizzonti regolativi. *LDE*: 2 ss.
- Brino V., Perulli A. (2024). *A Global Labour Law: Towards a New International Framework for Rights and Justice*. Torino: Giappichelli.
- A Global Labour Law: Towards a New International Framework for Rights and Justice
- A Global Labour Law: Towards a New International Framework for Rights and Justice
- Brino V., Perulli A. (2024). *A Global Labour Law: Towards a New International Framework for Rights and Justice*. London-Torino: Routledge-Giappichelli Studies in Law.
- Cagnin V. (2018). *Diritto del lavoro e sviluppo sostenibile*. Milano: Wolters Kluwer-Cedam.
- Caruso B. (2024). Impresa partecipata e contratto di lavoro. *WP CSDLE “Massimo D’Antona”*. IT – 484/2024. Testo disponibile al sito: csdle.lex.unict.it/working-papers/wp-csdle-m-dantona-it/impresa-partecipata-e-contratto-di-lavoro (consultato il 7.9.2024).
- Cassese S. (1999). Chi ha paura delle autorità indipendenti? *MCR*: 471 ss.
- Cerulli Irelli V. (2010). I poteri normativi delle Autorità amministrative indipendenti. In: D’Alberti M., Pajno A. (a cura di), *Arbitri dei mercati. Le autorità indipendenti e l'economia*. Bologna: il Mulino.
- Clean Clothes Campaign (2019). *Fig leaf for fashion. How social auditing protects brands and fails workers*.
- Collins H. (2011). Theories of Rights as Justifications for Labour Law. In: Davidov G, Langille B. (eds.), *The Idea of Labour Law*. Oxford: Oxford University Press, 137 ss.

- Criveller M. (2022). *Due diligence* e diritti umani nelle catene di fornitura globali: il parere di ETUC e di due ONG. *DLRI*: 157 ss.
- D'Antona M. (1994). Armonizzazione del diritto del lavoro e federalismo nell'Unione europea. *RTDPC*: 695
- D'Antona M. (1996). Sistema giuridico comunitario. In: Baylos Grau A., Caruso B., D'Antona M., Sciarra S. (a cura di), *Dizionario di diritto del lavoro comunitario*. Bologna: Monduzzi.
- Daugareilh I. (2018). Il dovere di vigilanza “alla francese”: un'opportunità per gli accordi quadro internazionali? In: Guarriello F., Stanzani C. (a cura di), *Sindacato e contrattazione nelle multinazionali*. Milano: FrancoAngeli, 76 ss.
- Daugareilh I. (2021). La legge francese sul dovere di vigilanza al vaglio della giurisprudenza. *DLRI*: 159 ss.
- Daugareilh I. (2022). Les petits pas de la négociation collective transnationale. In: Marzo C., Pataut E., Robin-Olivier S., Rodière P., Trudeau G. (dir.), *Le droit social en dialogue, Mélanges en l'honneur de Marie-Ange Moreau*. Bruxelles: Bruylant, 97 ss.
- De Minico G. (2004). *Regole, comando e consenso*. Torino: Giappichelli.
- De Schutter O. (2020). Towards Mandatory Due Diligence in Global Supply Chains. Testo disponibile al sito: www.ituc-csi.org/IMG/pdf/de_schutte_mandatory_due_diligence.pdf (consultato il 7.9.2024).
- Drouin R.C. (2022). Evolution du contentieux relative aux entreprises transnationales et aux droits de l'homme: vers un durcissement normatif du devoir de vigilance raisonnable? In: Marzo C., Pataut E., Robin-Olivier S., Rodière P., Trudeau G. (dir.), *Le droit social en dialogue, Mélanges en l'honneur de Marie-Ange Moreau*. Bruxelles: Bruylant, 177 ss.
- Erkens Y. (2021). Sustainable business agreements in the Netherlands: search for the missing link. *DLRI*: 19 ss.
- Fasciglione M. (2022). Luci e ombre della proposta di direttiva europea sull'obbligo di due diligence d'impresa in materia di diritti umani e ambiente. Testo disponibile al sito: www.sidiblog.org, 26.5.2022 (consultato il 7.9.2024).
- Frosecchi G. (2022). International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Industry: il metodo dell'Accordo Rna Plaza oltre il Bangladesh. *DLRI*: 151 ss.
- García Landaburù M.K. (2023). *La participación sindical en el control de la cadena mundial se suministro. El caso Inditex como referente internacional*. Madrid: Bomarzo.
- Grundmann S. (2007). *European Company Law*. Bruxelles: Intersentia.
- Guamán A., Sachs T. (2023). La diligencia debida en derechos humanos y sostenibilidad: las mutaciones inesperadas de una tercera vía. *LD*: 515 ss.
- Guarriello F. (2018). Learning by doing: contrattare (senza regole) nella dimensione globale. In: Guarriello F., Stanzani C. (a cura di), *Sindacato e contrattazione nelle multinazionali*. Milano: FrancoAngeli, 17 ss.
- Guarriello F. (2019). Transnational Collective Agreements. In: Casale G., Treu T. (eds.), *Transformations of Work. Challenges for the Institutions and Social Actors*. The Hague: Wolters Kluwer International, 203 ss.
- Guarriello F. (2021). Il ruolo del sindacato e delle rappresentanze del lavoro nei processi di due diligence. *RGL*, I: 580 ss.
- Guarriello F., Nogler L. (2020). Violazioni extraterritoriali dei diritti umani sul lavoro: un itinerario di ricerca tra rimedi nazionali e contrattazione collettiva transnazionale. *DLRI*: 173 ss.
- Hadwiger F. (2018). *Contracting international employee participation*. Cham: Springer.
- Langille B. (2005). Core Labour Rights. The True Story (Reply to Alston). *EJIR*: 409 ss.
- Libertini M. (2021). Sulla proposta di direttiva UE su “Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese”. *RS*: 325 ss.
- Libertini M. (2023). Gestione “sostenibile” delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale. *CF*: 63 ss.

- Mak C. (2022). Corporate sustainability due diligence: More than ticking the boxes? *MJECL*: 301 ss.
- Malberti C. (2020). *L'environmental, social and corporate governance* nel diritto societario italiano: svolta epocale o colpo di coda? *DLRI*: 661 ss.
- Mantouvalou V. (2012). Are Labour Rights Human Rights? *ELLJ*: 21 ss.
- Marchetti P. (2021). Il bicchiere mezzo pieno. *DS*: 338 ss.
- Micheli F. (2023). *Il lavoro nelle catene globali del valore. Strumenti e tecniche di tutela*. Torino: Giappichelli.
- Montalenti P. (2022). Il diritto societario europeo. *NDS*: 6 ss.
- Morbidelli G. (1997). Sul regime amministrativo delle amministrazioni indipendenti. In: Predieri A. (a cura di), *Le amministrazioni indipendenti nei sistemi istituzionali ed economici*. Firenze: Passigli.
- Moreau M.A. (2017). *La spécificité des accords mondiaux d'entreprise en 2017. Originalité, nature, fonctions*. Recherche diligentée pour le Bureau international du Travail, France.
- Moreau M.A. (2018). Les accords mondiaux d'entreprise: trente ans après le premier accord-cadre international. *DS*: 774 ss.
- Moreau M.A., Morin M.L. (2018). La chaîne de sous-traitance internationale: une catégorie juridique en émergence. In: *A droit ouvert. Mélanges en l'honneur d'Antoine Lyon-Caen*. Paris: Dalloz, 659 ss.
- Mosco G.D., Felicetti R. (2022). Prime riflessioni sulla proposta di direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence. *AGE*, 1: 185 ss.
- Mucciarelli F. (2021). Perseguire un diritto societario "sostenibile": un pensiero sincero? *RGL*, I: 520 ss.
- Murgo M. (2021). *Global value chains e diritto del lavoro. Problemi e prospettive*. Milano: Wolters Kluwer-Cedam.
- Nogler L. (2022). *Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz*: perché è nata e quali sono i suoi principali contenuti. *DLRI*: 1 ss.
- Pertile M. (2021). Gli obblighi di diligenza delle imprese e i minerali provenienti da zone di conflitto: riflessioni sull'origine e sulla rilevanza del concetto di *conflict minerals*. *DLRI*: 391 ss.
- Raimondi G. (2024). Le fonti Oil nella giurisprudenza italiana: un commento. *DLRI*: 61 ss.
- Sacconi L., Denozza F., Stabilini A. (2019). Democratizzare l'economia, promuovere l'autonomia dei lavoratori e l'eguale cittadinanza nel governo dell'impresa: una proposta. *EE*, 75: 1 ss.
- Sachs T. (2017). La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et sociétés donneuses d'ordre: les ingrédients d'une coregulation. *RDT*: 380 ss.
- Sanguineti Raymond W. (2020). Le catene globali di produzione e la costruzione di un diritto del lavoro senza frontiere. *DLRI*: 187 ss.
- Sanguineti Raymond W. (2022). *Teoría del Derecho Transnacional del Trabajo*. Pamplona: Aranzadi.
- Speciale V. (2021). L'impresa sostenibile. *RGL*, I: 494 ss.
- Stella Richter jr. M. (2022). Corporate Social Due Diligence: noterelle semiserie su problemi serissimi. *RS*: 714 ss.
- Teklè T. (2024). Le fonti Oil nella giurisprudenza italiana: un inquadramento della questione. *DLRI*: 69 ss.
- Treu T. (2024). Impresa sostenibile: implicazioni per il diritto del lavoro. *WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT - 483/2024*. Testo disponibile al sito: csdle.lex.unict.it/sites/default/files/Documenti/WorkingPapers/Treu_483_2024it.pdf (consultato il 7.9.2024).
- Zito M. (2024). *Strategie e pratiche degli attori della contrattazione collettiva transnazionale*. Tesi di dottorato in Business Institutions Market, XXXVI ciclo, Università di Chieti-Pescara.